



QUADERNI DELL'ORDINE



GRUPPO TEMATICO
Servizio Sociale nelle
reti di intervento contro
la violenza di genere
CROAS LOMBARDIA

LA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE **Dalla normativa all'operatività** **dell'assistente sociale**

Novembre 2022

INDICE

Introduzione	3
Capitolo 1_Sistematizzazione normativa	4
1.1 Introduzione alla normativa nazionale e internazionale	4
1.2 Elencazione della normativa nazionale	5
1.3 Introduzione alla normativa regionale	6
1.4 Elencazione normativa regionale	7
1.5 Indicazioni per la professione	7
Capitolo 2_Differenze tra segnalazioni, denunce e querele	10
2.1 Introduzione	10
2.2 Elencazione dei reati procedibili d'ufficio o a querela di parte	10
2.3 Approfondimento metodologico	14
● Querela, denuncia e segnalazione	14
● Contenuto della denuncia d'ufficio/segnalazione in Procura presso il Tribunale ordinario	15
● Segnalazione presso la Procura del Tribunale per i minorenni	16
● Contenuti della segnalazione presso la Procura del Tribunale dei minorenni	16
● Interventi in situazioni di urgenza	17
● Diritto di visita del genitore maltrattante	20
2.4 Indicazioni per la professione	20
Capitolo 3_Diritti a favore delle donne e dei minori vittime di violenza	22
3.1 Introduzione	22
3.2 Approfondimento della normativa	22
● Tutele processuali per le donne vittime di violenza	22
● Tutele per le donne straniere vittime di violenza (art. 18-bis d.lgs.286/1998)	25
● Tutela per le donne lavoratrici vittime di violenza	25
● Diritti dei minori e degli orfani speciali	26
3.3 Indicazioni per la professione	27
Capitolo 4_Misure cautelari e di protezione	29
4.1 Introduzione	29
4.2 Approfondimento metodologico delle misure cautelari	29
● Allontanamento dalla casa familiare art 282 bic c.p.p.	29
● Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare art. 384 bis c.p.p.	30
● Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima art. 282 ter c.p.p.	30
● Ammonimento	30
4.3. Approfondimento metodologico degli ordini di protezione	31
● Ordini di protezione contro gli abusi familiari art. 342-bis c.c.	31
4.4. Indicazioni per la professione	32
Allegati	38
Scheda 1_ indicazioni operative alla stesura della Querela	38
Scheda 2_fac simile segnalazione alla Procura presso Tribunale Ordinario	40
Scheda 3_fac simile segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni	42
Scheda 4_ISA – compilazione online	44
Scheda 5_Linee guida per operatori sociosanitari e forze di polizia in ordine all'applicazione dell'art. 403 c.c.	44

INTRODUZIONE

Il presente documento è stato elaborato dal gruppo tematico “Servizio sociale nelle reti di intervento contro la violenza di genere”.

Il Gruppo è composto da otto assistenti sociali che svolgono la propria attività professionale in Lombardia, con diversi ruoli e in differenti servizi. Ciò che ci accomuna è l’interesse ad approfondire, nella nostra pratica professionale, il tema della violenza maschile contro le donne.

Viene definita come violenza nei confronti delle donne *“una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”* (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 2011).

Questa forma di violenza è profondamente radicata nel nostro tessuto culturale e ciò implica che chiunque di noi lavori a contatto con le persone e le loro famiglie ha una forte probabilità di trovarsi a intercettare, intervenire o prevenire forme di violenza. Per questo riteniamo che sia necessaria un’analisi puntuale del fenomeno, condotta con le chiavi interpretative fornite dalla nostra teoria e pratica professionale.

Questo lavoro di approfondimento accompagnerà il gruppo tematico nel suo sviluppo. Abbiamo deciso di partire dall’analisi della normativa vigente, per ricavare il quadro generale d’intervento e le prime indicazioni utili alla pratica professionale, compresi gli obblighi di procedibilità e segnalazione.

Il documento è diviso in quattro capitoli: sistematizzazione normativa; differenze tra segnalazioni, denunce e querele; diritti a favore delle donne e dei minori vittime di violenza; misure cautelari e di protezione.

Ciascun capitolo è diviso a sua volta in tre parti: la descrizione introduttiva al tema, l’analisi della normativa o dei contenuti principali, le indicazioni per la professione.

È possibile quindi optare per una lettura completa, un approfondimento di alcuni temi specifici oppure il ripasso delle indicazioni operative, alla fine di ciascun capitolo.

Poter condividere questo lavoro è il primo passo per alimentare una riflessione culturale interna alla nostra comunità professionale, che ci interroghi sul nostro essere professioniste e professionisti, donne e uomini, in questa società e di come quindi possiamo agire il nostro ruolo a più livelli: essendo un esempio positivo nelle nostre relazioni intime; preparandoci adeguatamente per saper intercettare e supportare correttamente le donne che subiscono violenza; sapendo come indirizzare la nostra organizzazione di appartenenza nel condurre un’erogazione del servizio corretta e rispettosa della normativa.

Saremo felici di ricevere suggerimenti e riflessioni riguardanti quanto esposto, al fine di migliorare e aggiornare i contenuti riportati.

Buona lettura

Le vostre colleghe *Francesca Russo, Francesca Farruggia, Giada Marcolungo, Elisa Nicotra, Francesca Rizzardi, Chiara Rossi, Mandeep Som, Valentina Valagussa, Francesca Romana Bondanelli*

CAPITOLO 1

Sistematizzazione normativa

1.1 Introduzione alla normativa nazionale e internazionale

Nel quadro normativo sovranazionale in merito alla violenza di genere, si può individuare come punto di partenza fondamentale la **Convenzione di Istanbul** (2011), in cui per la prima volta si mette in luce la connessione tra gli stereotipi di genere e lo squilibrio sociale ed economico tra donne e uomini con la violenza sulle donne. Istanbul è un trattato vincolante per gli stati membri dell'Unione firmatari, che si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, indagare e punire i reati di genere. La violenza di genere è infatti universalmente riconosciuta come una violazione dei diritti umani¹, ma non in tutti gli stati essa è perseguita nello stesso modo.

Guardando al panorama italiano, è importante considerare sia il livello internazionale sopra citato che l'**evoluzione normativa nazionale**. Il percorso è stato segnato dall'approvazione di alcuni atti legislativi che hanno gradualmente inasprito le pene, inserito nuove fattispecie di reati e previsto circostanze aggravanti sempre più specificamente legate alle situazioni di maltrattamento e violenza domestica. L'evoluzione normativa è strettamente legata all'evoluzione del costume sociale, che vede una sensibilità sempre maggiore dell'opinione pubblica verso i reati contro le donne, ciò ha influenzato il legislatore. Prima dell'introduzione delle leggi, è stato importante il contributo della giurisprudenza nella lettura ed interpretazione delle leggi già in vigore.

Per un excursus significativo si può partire dall'abrogazione del matrimonio riparatore: fino al 1981 dopo uno stupro, se l'uomo sposava la donna riparava il reato. Successivamente, i passaggi normativi significativi hanno riguardato: la modifica del reato di violenza che diventa reato contro la persona (1996); l'introduzione del reato di stalking (L. 38/2009); l'introduzione di forme di sostegno alle donne vittime di violenza (2013); la creazione del fondo per gli orfani speciali (2018) e l'introduzione del **Codice Rosso** (2019).

La legge 69/ 2019, il cosiddetto "Codice Rosso" è stata introdotta con tre principali finalità: prevenzione dei reati, protezione delle vittime e rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza di genere, attraverso un inasprimento della repressione di alcuni reati (maltrattamento in famiglia, stalking) e l'accelerazione dell'avvio del procedimento penale. La legge ha introdotto novità significative in ambito processuale, riducendo i termini per la comunicazione della notizia di reato, per l'assunzione di informazioni da parte del PM (entro 3 giorni, salvo diverso interesse della donna), e per l'ascolto della donna stessa. Stabilisce inoltre l'obbligo di informare la vittima circa la scarcerazione del maltrattante.

Il legislatore ha voluto imprimere un generale inasprimento delle pene e stabilire che anche il colpevole necessita di un trattamento specifico. La legge inoltre introduce fattispecie di reato: l'induzione al matrimonio, (558 bis); la deformazione con lesioni permanenti al viso (583), reato questo introdotto anche con forte valore simbolico a seguito i gravi episodi di cronaca di deturpazioni del viso con acido ad opera di ex partner ; il reato di diffusione illecita di immagini , il

¹ Secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948) la violenza basata sul genere viola, a seconda dei casi, il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona (Art. 3); il diritto a non essere sottoposti a torture, a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti (art. 5); il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e il diritto alla ugual protezione da parte della legge (art. 7); il diritto a ricorrere ad un tribunale imparziale (art. 8 e 10); il diritto alla libera circolazione (art 13); il diritto di riunione e associazione (art. 20).

cosiddetto “revenge porn” (612 ter), ossia la realizzazione, sottrazione o diffusione di materiale con contenuto sessuale esplicito senza consenso della persona coinvolta; comportamento che prima di questo articolo era difficile da inquadrare penalmente .

É possibile quindi desumere dalla normativa quando e come la violenza viene considerata un reato. Precisiamo, però, che non esiste il reato di femminicidio, ma sono previste circostanze aggravanti, ad esempio, dell’omicidio, quando lo si rileva in conseguenza di violenza sessuale o di stalking, oppure quando è compiuto da partner o ex partner.

L’elencazione della normativa di riferimento a quanto sopra sinteticamente riportato viene riportata qui, mentre le indicazioni operative, che da questa derivano, sono riportate in fondo al capitolo.

Per la realizzazione del lavoro di questo capitolo si faccia riferimento anche ai materiali del Corso di Perfezionamento “*Strumenti giuridici di prevenzione e contrasto alla violenza di genere*”, tenuto presso l’Università Statale di Milano nel periodo aprile /giugno 2020.

1.2 Elencazione della normativa nazionale

Normativa internazionale

- “Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” (CEDAW) ONU 1979 ratificata in Italia con L.132/85.
Primo atto internazionale che affronta discriminazioni di genere. Seguono una serie di Raccomandazioni del Comitato europeo contro la violenza sulle donne.
- “Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (Consiglio d’Europa, Istanbul) 2011, ratificata con L. 77/2013, entrata in vigore nel 2014.
- Direttiva 2012/29/UE sulla tutela delle vittime, attuata con D.Lgs 212/2015 “Decreto Vittime”.
Introduce norme minime in materia di assistenza e protezione delle vittime di reato, tra cui le vittime di violenza.

Normativa nazionale

- L.66/1996 – “Norme contro la violenza sessuale”.
- L.269/1998 – “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
- L. 154/2001 – “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.
- L.46/2002 – “Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, concernenti vendita e prostituzione dei bambini e pornografia”.
- L.38/2006 – “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”.
- L.38/2009 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (c.d. *stalking*)”.
- L. 119/2013 – “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 93/2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – “Conferenza Unificata, INTESA 27 novembre 2014. Intesa, ai sensi dell’art. 8.6 della L.131/2003, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014”.

- L. 107/2015 Linee Guida Nazionali – “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”.
- L. 4/2018 – “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.
- L. 69/2019 – “Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (c.d. *codice rosso*).
- D.P.C.M. del 30 ottobre 2020 “Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l'esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking”.
- Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.
- L. 206/2021 Modifica all'Art. 403 c.c.

1.3 Introduzione alla normativa regionale

Operando in Regione Lombardia, può risultare significativo un ulteriore approfondimento locale della normativa riguardante la tematica in oggetto.

La Regione Lombardia interviene sulla violenza di genere con la **Legge 11 del 2012** “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”, che introduce misure di prevenzione e di promozione dei diritti della persona e del rispetto della donna, e misure di assistenza e sostegno delle donne vittime di violenza.

Prima della legge, sul territorio erano presenti diverse realtà impegnate nel sostegno alle donne vittime di violenza attraverso l'erogazione di servizi mirati; la legge regionale 11/2012 pone le basi per la trattazione del fenomeno a livello istituzionale, in primo luogo con l'individuazione di una sua definizione, distinguendo tra violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica.

A partire dalla L.R. 11, Regione Lombardia ha consolidato un **modello di governance** basato sulla promozione di Reti regionali antiviolenza, formate da tutti gli attori coinvolti nel contrasto del fenomeno della violenza contro le donne: i centri antiviolenza, le case rifugio e le case d'accoglienza, gli enti del sistema sanitario e sociosanitario e le Forze dell'Ordine. Il sistema si articola su due livelli: regionale e territoriale. Regione esercita funzioni di indirizzo (attraverso i Piani quadriennali) e di programmazione, avvalendosi dello strumento del Tavolo permanente antiviolenza, sede di consultazione, pianificazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, formato da rappresentanti istituzionali e da associazioni. A livello territoriale, il coordinamento passa attraverso gli enti locali capofila delle Reti, responsabili anche della programmazione locale e del raccordo con i soggetti coinvolti sul territorio.

Il **Piano Quadriennale** Regionale per le Politiche di Parità e di Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le Donne attualmente in vigore (2020-2023) indica il passaggio da un intervento di tipo emergenziale a uno strutturale, creando un sistema di prevenzione e contrasto alla violenza definito. Si pone due obiettivi principali in linea con il Piano precedente (2015-18): da un lato intende prevenire e far emergere il fenomeno della violenza attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione; dall'altro, accogliere, proteggere e accompagnare all'autonomia. La principale novità del Piano 2020-23 è quella di ampliare la sfera di intervento a tematiche e target prima non considerati, in allineamento con quanto previsto dalla nuova normativa del Codice Rosso: le donne vittime di violenza appartenenti a categorie svantaggiate; gli uomini maltrattanti; i minori vittime o testimoni di violenza e gli orfani di femminicidio.

1.4 Elencazione normativa regionale

- L.R. 11 del 2012 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”.
- Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018.
- Delibera n. 6473 del 10 aprile 2017 “Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Prefetture - Uffici territoriali di governo della Lombardia per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne”.
- DGR 1496/2019 “Linee Guida per accordi con enti capofila delle reti territoriali antiviolenza” (Programmazione 2020/2021).
- DGR 3760/2020 “Approvazione misura sperimentale a favore di orfani di femminicidio e orfani per crimini domestici di età non superiore a 26 anni - art. 7 bis l. r. 11/2012”.
- Piano Quadriennale Regionale per le Politiche di Parità e di Prevenzione e Contrasto alla Violenza contro le Donne 2020-2023.

1.5 Indicazioni per la professione

Di seguito vengono riportate sinteticamente alcune indicazioni operative utili all’assistente sociale nella sua pratica professionale, riguardanti:

- La definizione della violenza contro le donne

- violenza di genere (Convenzione Istanbul)

*“Una **violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione** contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.”*

- maltrattamenti in famiglia (codice penale)

(art. 572) *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, **maltratta una persona della famiglia o comunque convivente**, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.” (...)*

- stalking (codice penale)

(art. 612 bis) *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato(2), è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi **chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita**. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.” (...)*

- violenza assistita (codice penale)

(art. 572) *“Il **minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti** di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.”*

- violenza sessuale (codice penale)

(art. 609) **“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”** (...)

- induzione al matrimonio (codice penale)

(art. 558) **“Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.”**

- le lesioni permanenti al viso (codice penale)

(art. 583 quinquies) **“Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.”**

- la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (“revenge porn” - codice penale)

(art. 612 ter) **“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.”**

- I soggetti verso cui indirizzare il lavoro di prevenzione e supporto

- orfani speciali

(L.4/2018) **“I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.”**

- uomini maltrattanti

(Piano Regionale 2020-2023) **“Il trattamento degli uomini autori di violenza rappresenta una tematica che è stata finora trattata in maniera solo marginale nella programmazione regionale. Dopo aver negli ultimi anni attivato, rafforzato e consolidato, nell'ambito dell'attuazione della l.r. 11/2012 e del Piano Regionale 2015 – 2018, i servizi per la tutela delle vittime di violenza, sono ora maturi i tempi per sperimentare e avviare la strutturazione di un sistema di interventi per gli uomini autori di violenza, anche nell'ottica di attuazione della legge n. 69/2019 (cd. Codice Rosso) nonché di prevenzione della recidiva. Nella realizzazione di interventi a favore degli uomini maltrattanti, si dovrà avere particolare cura a non prescindere dal rispetto prioritario dei diritti della vittima e dall'esigenza di preservare la salute psicologica delle parti coinvolte, ivi compresi i figli di un genitore violento, in particolare se vittime di violenza assistita. Pertanto, contestualmente all'avvio di una nuova programmazione di interventi rivolti agli uomini maltrattanti, saranno incentivate le connessioni tra le reti antiviolenza e i soggetti attuatori dei suddetti interventi. Resterà fermo il divieto di applicare metodologie il cui ricorso è esplicitamente proibito dalla Convenzione di Istanbul, quali le pratiche di conciliazione e mediazione familiare.”**

- vittime di violenza appartenenti a categorie svantaggiate

(Piano Regionale 2020-2023) *“Donne con maggiori vulnerabilità per **problemi di salute o disabilità, e alle donne straniere**, viene individuata una priorità specifica dedicata alla presa in carico di donne appartenenti a categorie svantaggiate o con particolari fragilità, sottoposte ad un maggior rischio di subire violenze fisiche o sessuali.”*

- La governance territoriale

(Piano Regionale 2020-2023) *“**Regione Lombardia ha la titolarità della governance dell’intero sistema anti violenza, che esercita attraverso le funzioni di programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica degli interventi. L’attuazione delle strategie e degli interventi previsti dal Piano è garantita attraverso un sistema di governance basato sulle reti territoriali interistituzionali anti violenza**, che, da una parte, si allinea al modello di intervento e di governance definito a livello nazionale e, dall’altra, è attento, nella sua articolazione, alle specificità del territorio lombardo. Le reti territoriali anti violenza lombarde sono coordinate da enti locali e comprendono i soggetti - istituzionali e del privato sociale - che a vario titolo sono coinvolti nella promozione delle pari opportunità o nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne. L’istituzione delle reti è regolata da appositi protocolli con i quali i componenti condividono l’obiettivo del contrasto alla violenza e si impegnano a collaborare reciprocamente per realizzare interventi efficaci e integrati tra i servizi e gli enti competenti.”*

Per quanto riguarda gli altri aspetti desumibili dalla normativa quali la procedibilità d’ufficio, i diritti delle donne vittime di violenza e gli strumenti di protezione, si rimanda ai capitoli successivi.

CAPITOLO 2

Differenze tra segnalazioni, denunce e querelle

2.1 Introduzione

Il presente capitolo si prefigge di fornire una guida operativa rispetto all'operatività delle assistenti sociali che intercettano situazioni di violenza agita sulle donne e i minori, violenza diretta e/o assistita.

Dopo aver riassunto i **reati procedibili d'ufficio e quelli a querela di parte**, si fornisce una definizione di querela (da parte offesa), denuncia (da privati) e denuncia d'ufficio/segnalazione in procura, illustrando le modalità con cui ciascuna di queste notizie di reato devono operativamente essere fornite all'Autorità Giudiziaria, ricordando che la querela è una comunicazione che viene effettuata direttamente dalla parte lesa, la denuncia è la comunicazione che può essere fatta da ogni privato cittadino che viene a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio, mentre la denuncia d'ufficio viene effettuata da un incaricato di pubblico servizio.

Si è ritenuto opportuno specificare la differenza tra la comunicazione di reato che viene data alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario** e la segnalazione che viene fatta alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni**, entrambe querela/denuncia e segnalazione sono strumenti di tutela dei soggetti vittime di situazioni di violenza ma con finalità differenti, una non può essere sostituita all'altra.

L'obiettivo della segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è quello di segnalare la condizione di pregiudizio a cui i minori sono esposti in quanto vittime di violenza diretta o assistita.

2.2 Elencazione dei reati procedibili d'ufficio o a querela di parte

Di seguito vengono riassunti i reati procedibili d'ufficio o a querela di parte, in quanto hanno risvolti diversi sull'operatività dell'assistente sociale; l'assistente sociale in qualità di pubblico ufficiale ha l'obbligo di denuncia rispetto ad un fatto di reato, se questo è procedibile d'ufficio, del quale abbia avuto notizia nell'esercizio delle proprie funzioni o a causa del servizio basata sul riferito della persona che riporta elementi di procedibilità nell'ambito del proprio ruolo professionale.

Violenza fisica e fattispecie correlate

<i>tipologia</i>	<i>procedibilità'</i>	<i>riferimento normativo</i>
aborto di donna non consenziente	d'ufficio	art. 18 L. 194/78
lesione personale	d'ufficio salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 582 c.p., ossia malattia di durata non superiore ai 20 gg e assenza di circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 585 fatta eccezione di quelle di cui	ART. 582, 583, 585 c.p.

	all'art. 577 n. 1 e nell'ultimo comma del medesimo articolo	
percosse	a querela	art. 581 c.p.
sequestro di persona	d'ufficio	art. 605 c.p.
violenza privata	d'ufficio	art. 610 c.p.
atti persecutori (stalking)	a querela, salvo alcuni casi che lo rendono procedibile d'ufficio	art. 612 - bis c.p.
abuso di mezzi di correzione o disciplina	d'ufficio	art. 571 c.p.
maltrattamenti in famiglia	d'ufficio	art. 572 c.p.
omicidio	d'ufficio	art. 575 c.p.
deformazione con lesioni permanenti al viso	a querela	Art. 583 c.p.

Violenza psicologica e fattispecie correlate

<i>tipologia</i>	<i>procedibilità'</i>	<i>riferimento normativo</i>
atti persecutori (stalking)	a querela, salvo alcuni casi che lo rendono procedibili d'ufficio	art. 612 - bis c.p.
maltrattamenti in famiglia	d'ufficio (esteso anche ai non conviventi, purché la relazione abbia ingenerato l'aspettativa di un vincolo di solidarietà. Cass. pen. Sez. VI, Sent., 11 settembre 2019 n. 37628). Anche la violenza psicologica, agita in maniera reiterata, è considerata maltrattamento. violenza anche il maltrattamento psicologico.	art. 572 c.p.

abbandono di persona minore o incapace	d'ufficio	art. 591 c.p.
ingiuria	a querela	art. 594 c.p.
diffamazione	a querela	art. 595 c.p.
minaccia	a querela d'ufficio nei casi di minaccia grave	art. 612 c.p.
molestia o disturbo alle persone	d'ufficio	art. 660 c.p.
omissione di soccorso	d'ufficio	art. 593 c.p.
stato di incapacità procurato mediante violenza	d'ufficio	art. 613 c.p.
diffusione illecita di immagini	a querela	Art. 612ter c.p.

Violenza sessuale e fattispecie correlate

<i>tipologia</i>	<i>procedibilità'</i>	<i>riferimento normativo</i>
violenza sessuale e di gruppo	D'ufficio	Art. 609 octies c.p.
violenza sessuale	A querela di parte irrevocabile. D'ufficio se ricorrono le circostanze dell'art. 609 septies comma 4 (ossia nei confronti di minore o nel caso di legame di parentela o cura/educazione/custodia ecc. o se commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). Se la violenza sessuale è compiuta da partner o ex, ciò costituisce aggravante (ma non diventa procedibile d'ufficio).	Art. 6(09 bis c.p.
pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	D'ufficio	Art. 583 bis c.p.

Violenza economica e fattispecie correlate

<i>tipologia</i>	<i>procedibilità'</i>	<i>riferimento normativo</i>
violazione degli obblighi di assistenza familiare	A querela di parte, salvo nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 570 c.p	Art. 570 c.p.
danneggiamento	A querela D'ufficio se commesso con violenza o con minaccia	Art. 635 c.p.
appropriazione indebita	A querela D'ufficio se commesso ad es. con abuso di autorità o di relazioni domestiche (non è punibile se commesso dal coniuge non legalmente separato, da un ascendente o discendente, da fratello o sorella conviventi)	Artt. 646 e 649 c.p.
estorsione	D'ufficio	Art. 629 c.p.

Altre forme di violenza

<i>tipologia</i>	<i>procedibilità'</i>	<i>riferimento normativo</i>
abuso dei mezzi di correzione o di disciplina	D'ufficio	Art. 571 c.p.
istigazione o aiuto al suicidio	D'ufficio	Art. 580 c.p.
violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza	A querela	Art. 616 c.p.
cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche	D'ufficio se sussistono le circostanze di cui al comma 3 dell'art. 617 c.p.	Art. 617 c.p.
installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni	D'ufficio	Art. 617 - bis c.p.

conversazioni telegrafiche telefoniche	o		
induzione matrimonio	al	a querela	Art. 558bis c.p.
inosservanza provvedimenti dell'Autorità	dei	E' una contravvenzione	Art. 650 c.p.

2.3 Approfondimento metodologico

- **Querela, denuncia e segnalazione**

La **denuncia** è un atto con il quale chiunque abbia **notizia di un reato perseguibile d'ufficio** informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia viene effettuata da un privato cittadino che è a conoscenza del reato ma che non l'ha subito direttamente.

Quando è la persona offesa a manifestare la volontà di procedere rispetto ad uno specifico reato affinché venga punito l'autore dello stesso e ne comunica la notizia all'Autorità Giudiziaria, la comunicazione del reato si definisce "**querela**" (artt. 336 e ss. c.p.p.).

La denuncia/querela può essere presentata in forma orale o scritta, si presenta in forma orale il pubblico ufficiale redigerà un verbale, se si presenta in forma scritta l'utente può utilizzare il modulo disponibile negli uffici delle forze dell'ordine. La persona che presenta una denuncia/querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione. La denuncia/querela si presenterà negli uffici delle forze dell'ordine (Questure, Commissariati di P.S., Carabinieri). Anziani e portatori di handicap possono richiedere il servizio di "denunce a domicilio" telefonando al 113. Per quanto riguarda i tempi utili per la presentazione della denuncia/querela, l'articolo 331 c.p.p. non detta un termine perentorio, ma si limita a dire che questa deve essere inoltrata "senza ritardo".

I **privati** hanno facoltà di sporgere querela, mentre determinati soggetti hanno l'obbligo di denunciare reati perseguibili d'ufficio, pena sanzioni anch'esse penali. Questi soggetti sono ex art. 331 c.p.p. i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia d'ufficio viene effettuata dall'incaricato di pubblico servizio quando riceve notizia di un reato, basata sul riferito della persona che riporta elementi di procedibilità; l'operatore non deve svolgere attività d'indagine, né gli compete la valutazione sulla procedibilità o l'attendibilità delle dichiarazioni, ciò sarà compito dell'Autorità Giudiziaria.

Se la notizia di reato è appresa fuori dall'esercizio e non a causa delle funzioni svolte, sono valide le norme e le considerazioni sulla denuncia di privati. La denuncia d'ufficio è obbligatoria anche quando non si sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito o vi sia incertezza sul titolo del reato e sul fatto che questo sia perseguibile d'ufficio.

La presentazione o trasmissione della denuncia d'ufficio deve essere fatta, senza ritardo, **al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria**; in quest'ultimo caso il dirigente dell'ufficio dal quale l'ufficiale di polizia giudiziaria dipende la deve trasmettere al pubblico ministero entro 48 ore.

L'omissione e il ritardo nella presentazione della denuncia sono sanzionati penalmente. Qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ometta o ritardi di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria incorre in un reato punito con pena pecuniaria (artt. 361-2, c.p.).

“Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi” (art. 357 c.p.)

L'incaricato di pubblico servizio invece è colui il quale, *“a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”* (ex art. 358 c.p.). Quindi pur esercitando una funzione dello Stato, che non comporti comunque lo svolgimento di una mansione meramente esecutiva, è tuttavia sprovvisto di poteri di supremazia. In quest'ultima accezione è ricompresa l'attività degli operatori sociali.

Sono considerati quindi **pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio** gli assistenti sociali, gli insegnanti, i medici, gli educatori, gli psicologi ed ogni altro professionista, che lavora in servizi pubblici (es. Comune, Scuole statali, ecc..).

● **Contenuto della denuncia d'ufficio/segnalazione in procura presso il Tribunale Ordinario**

La denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio deve avere forma scritta ed il suo contenuto consiste nell'esposizione dei seguenti elementi:

- i fatti conosciuti, anche se non si sa chi sia l'autore del reato e l'esposizione degli elementi essenziali del fatto
- il giorno dell'acquisizione della notizia
- le fonti di prova già note
- quando è possibile, generalità, domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito
- della persona offesa
- di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
- va inviata alla Procura del Tribunale Ordinario del luogo dove è avvenuto il reato, se l'indiziato è maggiorenne o alla Procura del Tribunale per i minorenni, se l'autore è minore d'età, oppure a un ufficiale di polizia giudiziaria.

In caso di fondati indizi di abuso, la denuncia non va divulgata alla famiglia per non rischiare la vanificazione delle indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Dalla denuncia hanno inizio le indagini, che culmineranno nella richiesta da parte del pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari (il Gip) di rinviare a giudizio il colpevole, oppure di disporre l'archiviazione del procedimento penale in corso. Solo nel primo caso il processo continuerà e potrà portare alla condanna dell'aggressore.

Tra gli allegati del presente documento è possibile trovare le indicazioni del Dott. Roia in merito alla querela di parte e un fac simile elaborato dal gruppo in merito alla segnalazione in Procura presso il Tribunale Ordinario. Il contenuto sopra presentato e i fac simile in allegato sono frutto di un confronto ed un approfondimento della pratica professionale all'interno del gruppo scrivente.

- **Segnalazione presso la Procura del Tribunale per i minorenni**

Secondo i doveri di vigilanza (DPR 616/77²), il Servizio sociale che rileva una situazione di rischio a danno di minori e del genitore, vittime di violenza, deve segnalare alla **Procura del Tribunale per i minorenni** per l'adozione di provvedimenti di tutela del minore e del nucleo familiare.

Quando una situazione di violenza domestica coinvolge, direttamente o anche indirettamente un minore (violenza assistita), l'assistente sociale ha l'obbligo di segnalare la situazione alla competente Autorità Giudiziaria minorile. La Legge 119/2013 ha infatti esteso l'obbligo di informare il Tribunale per i minorenni quando si verificano taluni reati in danno non solo al minore, ma anche ad uno dei due genitori. Un figlio che assiste a perpetrate violenze contro il genitore riporta significative ripercussioni negative sul suo equilibrio e sviluppo psico-fisico.

L'Art. 609 decies c.p., così modificato, prevede che *“Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, i. se commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore il Procuratore della Repubblica ne dà notizia al Tribunale per i Minorenni. Tale comunicazione viene effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.*

Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minore è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minore e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minore è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.”

- **Contenuti della segnalazione presso la Procura del Tribunale dei minorenni**

La relazione di segnalazione deve includere le seguenti informazioni³:

- Descrizione della situazione socio-ambientale e della storia familiare, con indicazione anagrafica esatta e completa dei componenti del nucleo;
- Esposizione dei fatti, distinti dalle eventuali valutazioni professionali;
- Individuazione degli indicatori fisici, comportamentali e familiari che evidenziano lo stato di malessere del minore e il suo potenziale grado di pregiudizio (lieve, medio, grave);
- individuazione di indicatori per comprendere il grado di incapacità genitoriale e ipotesi sulla recuperabilità genitoriale;

² L'Art. 23 del D.P.R. 616/1977 affida all'Ente Locale la titolarità per gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

³ Maria Dal Pra Ponticelli (diretto da), Dizionario di Servizio sociale, Carocci Faber, 2009, pag. 566

- il rapporto tra la famiglia e i servizi, grado di consapevolezza e motivazione mostrata dalla famiglia nel processo di aiuto;
- ipotesi progettuali con le risorse disponibili e/o attivabili dal Servizio, nonché riportare gli esiti degli interventi già attuati.

Se ritenuta pregiudizievole la condotta di uno o di entrambi i genitori, il Tribunale per i minorenni può prevedere una limitazione della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.) e affidare il minore all'Ente territorialmente competente per residenza per l'attuazione di un progetto di presa in carico. Nel caso in cui sia già in corso un giudizio di separazione o divorzio presso il Tribunale ordinario, tali provvedimenti possono essere adottati in questa sede (art. 708 c.p.c.).

Il Tribunale per i minorenni può altresì decretare la decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c. e art. 34 c.p.) nei casi più gravi di irrecuperabilità genitoriale, quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, nonché per alcuni reati previsti dal codice penale.

Restano comunque a carico del genitore decaduto i doveri di mantenimento nei confronti dei figli.

Sono considerati gravi atti che possono portare alla sospensione e/o alla decadenza della responsabilità genitoriale:

- le violenze e abusi sessuali -Art. 609 ter c.p.,
- l'incesto - Art. 564-569 c.p.;
- i gravi maltrattamenti del genitore, non solo verso i figli, ma anche verso l'altro genitore;
- la condotta omissiva del genitore, che pur consapevole della violenza consumata da terzi sul proprio figlio, lo continua ad esporre a tali rischi continuando a vivere con il partner violento;
- il condannato all'ergastolo o a pena superiore a 5 anni (in questo secondo caso la responsabilità genitoriale è sospesa) - art. 32 c.p.;
- la sottrazione di minore commessa dal genitore, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale all'altro genitore - Art. 574 bis.

Per gravi motivi, il giudice può altresì ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (art. 330 c. 2). Cessate le ragioni che hanno portato alle limitazioni della responsabilità genitoriali, anche in caso di decadenza, il provvedimento può essere modificato o revocato.

Tra gli allegati del presente documento è possibile trovare un fac simile elaborato dal gruppo in merito alla segnalazione in procura presso il Tribunale dei Minorenni.

● **Interventi in situazioni di urgenza**

Quando la donna esprime grave preoccupazione per la propria incolumità e quella dei figli oppure il Servizio sociale rileva un pericolo immediato, mediante la valutazione del rischio, si può valutare l'opportunità di un inserimento in struttura protetta. Per valutare in modo adeguato il rischio esistono strumenti validati e riconosciuti, quali in particolare il metodo S.A.R.A. (*Spousal Assault Risk Assessment*, valutazione del rischio di violenza interpersonale tra partner), e altre scale da esso derivate per semplificazione, come il S.A.R.A.- S

Gli assistenti sociali, adeguatamente formati, sono in grado di utilizzare tali strumenti ai fini della valutazione del rischio, integrandoli all'interno della più ampie competenze in ambito valutativo che

la professione prevede. Tra gli allegati si riporta il link per la auto-compilazione della valutazione del rischio, secondo il metodo ISA.

Ove non siano attivabili tempestivamente altre misure di protezione o queste non risultino comunque sufficientemente tutelanti, perché c'è rischio che l'autore del reato violi i provvedimenti e reiteri i maltrattamenti, con grave pericolo per l'incolumità della donna e/o dei figli, il Servizio sociale e/o le Forze dell'Ordine si attivano per far adottare un provvedimento urgente ai sensi dell'art 403 c.c. *“In casi di necessità e urgenza quando il minore è moralmente e materialmente abbandonato, è allevato in luoghi insalubri e pericolosi o da persone per negligenze, immoralità, ignoranza e per altri motivi incapace di provvedere alla sua educazione, la pubblica autorità, per mezzo di organi di protezione per l'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.”*

Questo provvedimento, provvisorio, è adottato con ordinanza del Sindaco e va data contestualmente notizia alla Procura del Tribunale per i minorenni, che potrà convalidare o meno l'intervento. Se possibile è opportuno anticipare telefonicamente al PM di turno l'accaduto.

In casi di grave pericolo può essere anche richiesta la secretazione del luogo dove viene collocato il nucleo, per dare ulteriori garanzie di sicurezza.

Con la L. 206/2021 a giugno 2022 è entrata in vigore la riforma di suddetto articolo, che prevede nuove prassi per l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela dei minori e – se del caso - delle loro madri. La norma stabilisce tempi ben precisi, pena la nullità del provvedimento. A tal proposito, si allegano le linee guida emesse dalla Procura minorile di Milano.

TEMPISTICHE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA⁴,

TEMPI	AZIONI
immediatamente	Di fronte alla situazione che sembra richiedere un intervento ex art. 403, il Servizio sociale si consulta con il Pubblico Ministero Minorile di turno Ø Cell. PMM di Milano: 347/69.255.71 Ø Cell. PMM di Brescia: 329/41.04.349
24 ore	La pubblica autorità trasmette al Pubblico Ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore. Ø Procura di Milano: 403.procmin.milano@giustizia.it Ø Procura di Brescia: dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it Oggetto: art. 403 c.c. NomeMinore CognomeMinore <u>Nell'arco della stessa giornata i Servizi sociali convocano i genitori per dare loro la</u>

⁴ Il nuovo art. 403 c.c. Indicazioni teoriche e operative per gli assistenti sociali – Ordine degli assistenti sociali della Lombardia – giugno 2022

	<u>comunicazione, nonché notificare l'ordinanza sindacale (SENZA la relazione sociale).</u>
72 ore	Il Pubblico Ministero se non dispone la revoca del collocamento, chiede al Tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il Pubblico Ministero può formulare richieste ai sensi degli art. 330 e seguenti.
48 ore	Il Tribunale per i minorenni, con decreto del Presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni.
15 giorni	Udienza di comparizione delle parti a partire dal decreto del T.M.
Immediatamente	Il decreto è e comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria.
48 ore	Il ricorso e il decreto sono notificati: agli esercenti la responsabilità genitoriale, e al curatore speciale, a cura del Pubblico Ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.
15 giorni dall'udienza	Il Tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida.
Immediatamente	Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria.
10 giorni dalla comunicazione del provvedimento	Il Pubblico Ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
60 giorni dal deposito del reclamo	La Corte d'Appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

In questa sede si ritiene utile evidenziare che essendo di recente applicazione, l'interpretazione non è ancora univoca. Infatti rispetto alla parte in cui l'art. 403 c.c. recita: *"l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale"*, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ritiene che tale enunciazione voglia estendere la possibilità di agire anche nelle situazioni in cui il minore è collocato insieme ad un genitore su richiesta di quest'ultimo (per esempio viene collocato in casa rifugio insieme alla madre maltrattata dal partner), mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ritiene

che la procedura vada attivata solo quando è la pubblica autorità che decide il collocamento in sicurezza del minore.

In caso di ipotesi di reato si interrompe ogni relazione tra minori e la famiglia in attesa del provvedimento, per evitare l'inquinamento delle prove e che il minore venga esposto ad indebite pressioni. In tutti gli altri casi, in attesa del decreto del TM, la pubblica autorità può valutare, sulla base della conoscenza della situazione e del migliore interesse del minore, la possibilità di contatti protetti. Qualora non sia opportuno procedere con visite dirette, sarà cura del servizio sociale fornire ai genitori informazioni sul figlio.

Come scrive anche Marianna Giordano⁵, solo la messa in sicurezza della madre può consentire un'autentica protezione dei figli. Vengono individuate 3 aree di protezione: quella fisica, che ricomprende azioni concrete sanitarie e giuridiche (come ad es. cambiare la serratura di casa, medicare le ferite, adottare provvedimenti nei confronti dell'autore di violenza); quella emotiva (violenza psicologica subita non solo da parte dell'uomo, ma anche pressioni e giudizi dei familiari); e quella relazionale, arginando la solitudine e l'isolamento sociale mediante la promozione di reti formali e informali di supporto.

- **Diritto di visita del genitore maltrattante**

La L. 54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" ha introdotto un'importante modifica all'art. 155 c.c., prevedendo che nei casi di separazione e divorzio, il Giudice deve affidare - in via preliminare - i figli ad entrambi i genitori, perché possano esercitare in modo congiunto il proprio ruolo genitoriale. Tuttavia, la Convenzione di Istanbul all'Art. 31 prescrive agli Stati di adottare le necessarie misure legislative affinché, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza. Infatti, l'esercizio di tali diritti non deve compromettere quello relativo alla sicurezza della vittima o dei bambini. Il fatto che il padre non abbia agito violenza diretta contro il minore ma l'abbia agita nei confronti della madre alla presenza del minore, non deve comunque essere sottovalutato, in quanto più studi hanno evidenziato che la violenza assistita causa effetti traumatici al pari del maltrattamento diretto.

Il Tribunale per i Minorenni può decretare l'attivazione di incontri protetti nei casi in cui il minore sia vittima di violenza assistita, prevedendo incontri con il genitore maltrattante all'interno di uno spazio neutro alla presenza di una figura professionale, al fine di tutelare il minore da ulteriori forme di violenza psicologica e verbale nei confronti suoi, della madre o di altri familiari.

Gli incontri protetti possono essere sospesi in qualunque momento se ritenuti pregiudizievoli per il minore, dandone comunicazione motivata al genitore e all'A.G. competente.

2.4 Indicazioni per la professione

- Risulta indispensabile che gli operatori siano in grado di **distinguere la violenza dalla conflittualità di coppia**. Quest'ultima presuppone che le parti abbiano egual potere nel confliggere, mentre nella violenza, vi è disparità di ruoli e non permette l'esercizio di pari diritti;

⁵ Roberta Luberti, Caterina Grappoli (a cura di), *Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli, percorsi di protezione e di cura con bambini e adulti*, Centro Studi Erickson, 2017, pag.161-166

- La Convenzione di Istanbul (Art 48) **vieta** nei casi di violenza che la risoluzione delle controversie avvengano tramite **mediazione e conciliazione**, in quanto questi strumenti presuppongono una parità di ruoli, che nei casi di maltrattamenti e altri tipi di violenza non sussiste;
- La **segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni** non è solo un atto di responsabilità e dovere di tutela nei confronti del minore, ma è anche uno strumento tecnico per intervenire nelle situazioni di violenza intrafamiliare (tra gli allegati un fac simile della segnalazione);
- Nella segnalazione, a seconda degli elementi di pregiudizio raccolti, gli operatori possono proporre all’Autorità Giudiziaria l’attivazione di **incontri protetti** tra il minore e i genitori oppure la loro **temporanea sospensione** (tra gli allegati un fac simile della segnalazione).
- Gli interventi in **situazioni di urgenza** vanno intrapresi quando vi è un pericolo per l’incolumità psico-fisica, per cui non è in alcun modo differibile l’intervento della pubblica autorità e occorre agire in emergenza, anche in modo temporaneo. Se non vi è un pericolo imminente, ma solo un pregiudizio per il minore, seppur grave, vanno adottati gli strumenti ordinari di tutela, tra cui la **segnalazione** e attendere i tempi di un provvedimento dell’A.G.

CAPITOLO 3

Diritti a favore delle donne e dei minori vittime di violenza

3.1 Introduzione

La violenza contro le donne è una violenza basata sul genere che si pone in contrasto con numerosi principi e diritti umani sanciti a livello internazionale e nazionale di molti paesi. Le leggi attualmente in vigore in Italia e le tutele riconosciute alle donne sono l'esito di tante lotte che nel corso degli anni hanno permesso di raggiungere, almeno a livello giuridico, la parità dei diritti rispetto all'uomo.

Rimandando tuttavia ad un'altra sede l'exkursus storico che ha permesso alle donne di godere di tale parità, in questo paragrafo si intendono riportare gli aspetti normativi di rilevante importanza sulla tematica della violenza di genere. Negli ultimi decenni, il legislatore italiano ha introdotto norme minime in materia di diritti di assistenza e di protezione delle vittime di questi reati (D.L.vo 212/2015).

La legge garantisce inoltre alle vittime alcuni diritti al fine di tutelare la loro vulnerabilità in quanto, avendo subito un trauma in conseguenza del reato, rischiano di essere indotte alla c.d. "**vittimizzazione secondaria**", ovvero al patimento di un nuovo trauma indotto dal processo e connesso alla riedizione del ricordo. Per rendere migliore il sistema di protezione, il nostro ordinamento riconosce diritti specifici alle vittime di violenza di genere, rendendole soggetti processuali più attivi, informati e tutelati, mediante diversi strumenti che verranno di seguito riportati.

3.2 Approfondimento della normativa

- **Tutele processuali per le donne vittime di violenza**

<i>Diritto della donna</i>	<i>Fonte normativa</i>	<i>Informazioni utili</i>
Diritto alla nomina del difensore	Art. 101 c.p.p.	Dal momento della acquisizione della notizia di reato il PM e la PG devono informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore e di accedere al gratuito patrocinio.
Diritto al gratuito patrocinio	Art. 76 D.P.R. 115/2002	Per le vittime dei reati di maltrattamenti (572 c.p.) atti persecutori (612 bis c.p.) e violenza sessuale (609 c.p.) è previsto il gratuito patrocinio in sede penale, al di fuori dei requisiti di reddito. Se la donna è vittima di altri tipi di reato ha diritto al gratuito patrocinio in ambito penale se ha i requisiti di reddito. Per i procedimenti civili (es. separazione a seguito di maltrattamenti) il gratuito patrocinio è previsto solo se si hanno i requisiti rispetto al reddito.
Diritto di informazione delle	Art. 299 c.p.p.	La donna deve essere informata rispetto alla revoca e sostituzione delle misure applicate al reo.

<p>misure a carico dell'autore di reato</p>		<p>I provvedimenti relativi alle misure coercitive e interdittive, applicate nei procedimenti aventi oggetto delitti commessi con violenza. alla persona, e l'eventuale richiesta di revoca o di sostituzione di tali misure previste dagli Art. 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 devono essere immediatamente comunicati, a cura della PG, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della Parte Offesa o, in mancanza, alla P.O.</p>
<p>Diritto all'informazione sullo status detentivo dell'aggressore</p>	<p>Art. 90 ter c.p.p.</p>	<p>Per i delitti commessi con violenza alla persona, la Parte offesa deve ricevere comunicazioni in merito allo status detentivo dell'aggressore e alla sua evasione e scarcerazione</p>
<p>Facoltà di presentare memorie e indicare mezzi di prova</p>	<p>Art.90 c.p.p.</p>	<p>Facoltà di presentare memorie e indicare mezzi di prova, in ogni stato e grado del procedimento (salvo Cassazione)</p>
<p>Diritto all'informazione dell'archiviazione</p>	<p>Art. 408 c.p.p.</p>	<p>Per i delitti commessi con violenza alla persona, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del PM, alla P.O. che ha 30 giorni per presentare opposizione motivata.</p>
<p>Diritto all'informazione della conclusione delle indagini preliminari</p>	<p>Art. 415-bis c.p.p.</p>	<p>Quando si procede per i reati di cui agli Art.572 e 612-bis del c.p. l'avviso di conclusione delle indagini preliminari va dato anche al difensore della P.O. o, in mancanza di questo, alla P.O.</p>
<p>Diritto all'informazione sui CAV e all'anonimato</p>	<p>Art 3. e 5 bis L.119/2013</p>	<p>Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli art. 572, 600, 600-bis , 600-ter , anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater .1, 600-quinquies , 601, 602, 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies o 612-bis c.p., hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai CAV presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i CAV, qualora ne faccia espressamente richiesta. I CAV devono garantire l'anonimato alla donna.</p>
<p>Diritto alla traduzione e all'interprete</p>	<p>Art. 90 bis c.p.p. Art. 143 c.p.p.</p>	<p>Diritto alla conoscenza "in una lingua a lei comprensibile sin dal primo contatto con l'autorità procedente"; diritto alla traduzione degli atti del procedimento; diritto all'interprete nel processo.</p>

Diritto all'incidente probatorio e non ripetibilità della testimonianza.	art 498 c.p.p. - 392 c.p.p. - 398 C.P.P. - Art. 190 bis c.p.p.	Possibilità di incidente probatorio anche per le vittime adulte dei reati 572, 612 bis, 609 bis c.p. (non solo sui minori): anticipazione della testimonianza prima del processo, durante le indagini preliminari, la donna non deve tornare in processo per evitare vittimizzazione secondaria. Non ripetibilità della testimonianza assunta con incidente probatorio.
Uso di modalità protette per l'esame della persona offesa	art. 498 c.p.p	È previsto l'uso del paravento o un'aula con specchio unidirezionale per l'esame della persona offesa maggiorenne in dibattimento in relazione alla sua vulnerabilità.
Processo a porte chiuse	Art. 472 comma 3 bis c.p.p	Prevede i casi in cui il processo debba essere celebrato a porte chiuse.
Attenzioni specifiche nella raccolta di informazioni e testimonianze ai fini delle indagini	art. 351 c.p.p. - Art. 362 c.p.p. - Art. 392 c.p.p	La Polizia Giudiziaria e il PM possono avvalersi di un esperto in psicologia o psichiatria infantile per assumere sommarie informazioni non solo da persone minori, ma anche da persona offesa maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni salva l'assoluta necessità per le indagini. Il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
Diritto a chiedere una perizia	art 224 bis c.p.p.	Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni
Risarcimento a carico dello stato in caso di insolvenza dell'autore di reato	Art. 12, L. 122/2016	È riconosciuto alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

- **Tutele per le donne straniere vittime di violenza (art. 18-bis d.lgs.286/1998)**

L. 119/2013 ha riconosciuto la possibilità alle donne straniere di richiedere il permesso di soggiorno per coloro che decidono di sottrarsi alla violenza domestica⁶.

- questo permesso di soggiorno si può richiedere quando emerge un concreto ed attuale pericolo per l'incolumità come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini.
- i reati riconosciuti per usufruire di questa tutela sono: articoli 572 c.p. (maltrattamenti), 582 c.p. (lesioni personali), 583 c.p. (circostanze aggravanti), 583 bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 605 c.p. (sequestro di persona), 609 bis c.p. (violenza sessuale) e 612 bis c.p. (atti persecutori) o uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - art. 380 c.p.p
- con il parere favorevole dell'A.G. procedente su proposta della donna, il questore rilascia un permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali", della durata di un anno, rinnovabile qualora l'autorità competente ritenga che sia necessario in considerazione alla situazione personale o per la collaborazione nell'ambito dell'indagine o di procedimenti penali in corso
- questo permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio e all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in attesa di lavoro, ovviamente nei limiti dei requisiti minimi di età.
- Alla scadenza di un anno può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo se lavora o per studio qualora sia iscritta ad un corso di studi.
- Può essere revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
- Il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei Centri Anti Violenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai servizi sociali.

Si specifica inoltre che allo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti commessi in ambito di violenza domestica, può essere revocato il permesso di soggiorno nonché espulso.

Nonostante il riconoscimento di tali tutele a favore delle donne straniere vittime di violenza, qualora essa dipenda economicamente dal reddito del partner, quest'ultima disposizione potrebbe ostacolare la donna a denunciare per paura di perdere l'unica fonte di sostentamento della famiglia⁷.

- **Tutela per le donne lavoratrici vittime di violenza**

⁶ l'Art. 18 intende per violenza domestica uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale psicologica, economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare tra persone legate, attualmente o in passato, da una relazione affettiva o da vincolo di matrimonio, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima

⁷ Roia Fabio, Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche, FrancoAngeli, 2017, Pag. 94

L'art. 24 D. LGS 80/2015 - Jobs act (attuativo con Circolare INPS n. 65 del 15 aprile 2016) ha introdotto il congedo dal lavoro per le vittime di violenza, *in primis* alle lavoratrici dipendenti del settore pubblico, successivamente nel 2016 (Legge di bilancio 2017) alle lavoratrici del settore privato e, solo dal 2018 (Legge di bilancio 2018), alle collaboratrici domestiche. Tale circolare definisce le modalità di richiesta per usufruire di tale tutela oltre che l'entità e la durata dell'indennità.

- alle lavoratrici del settore privato e pubblico è riconosciuta una indennità pari a 3 mensilità; alle donne lavoratrici iscritte alla gestione separata, ma con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è riconosciuta la sospensione dal lavoro per 3 mesi, ma non l'indennità.
- Per fruire del congedo vi deve essere un rapporto di lavoro in corso di svolgimento e la persona richiedente deve essere inserita in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio
- la donna dovrà consegnare tale dichiarazione al datore di lavoro, al quale dovrà inoltre comunicare sette giorni prima dell'inizio del congedo l'inizio del percorso e la fruizione del beneficio (fatta eccezione per i casi in cui vi sia una impossibilità oggettiva).
- Va richiesto compilando il modulo apposito presso l'INPS prima dell'inizio del congedo. La certificazione relativa all'inserimento del percorso deve essere consegnata in busta chiusa alla sede INPS territorialmente competente, con l'indicazione del numero di protocollo e la dicitura "domanda congedo straordinario ai fini della privacy.
- Il periodo di congedo è fruibile entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
- Il congedo può essere fruito in modalità giornaliera o oraria.
- l'indennità è pari al 100% della retribuzione. In caso di fruizione oraria, l'indennità è pagata in misura pari alla metà dell'indennità giornaliera sopra indicata.
- l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le modalità previste per le indennità di maternità. È corrisposta direttamente dall'INPS alle lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto delle indennità di maternità, ovvero operaie agricole, lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a contratto a termine, lavoratrici stagionali e lavoratrici domestiche.

● **Diritti dei minori e degli orfani speciali**

Il legislatore italiano, parallelamente ai diritti e tutele riconosciuti alle donne vittime di violenza, pone una particolare attenzione anche ai figli che assistono alle violenze contro la propria madre, diventando essi stessi vittime (c.d. violenza assistita). Nei casi più gravi di violenza, ovvero quando una donna viene uccisa per mano del partner (c.d. Femminicidi), là dove il sistema di protezione non ha funzionato, lo Stato ha il dovere di tutelare e risarcire coloro che sopravvivono a tale gesto estremo. A livello nazionale, infatti, nel corso degli ultimi anni, sono state introdotte diverse tutele specifiche, processuali ed economiche per gli orfani speciali, ossia i figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata, da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

Non si deve pertanto sottovalutare il bisogno di questi ragazzi e delle famiglie che li accolgono, in quanto necessitano di una presa in carico multidisciplinare mirata oltre alla possibilità di accedere a quei fondi previsti a livello nazionale e regionale. Tali contributi economici permettono a queste famiglie di sostenere - almeno in parte - il costo legato alla cura, educazione, assistenza degli orfani

di femminicidio nonché degli interventi necessari per la rielaborazione di trauma così profondo, come l'omicidio del proprio genitore.

Rimandando per una maggior approfondimento alla lettura dell'articolo relativo alle osservazioni elaborate dal Gruppo tematico "Servizio sociale nelle reti di intervento contro la violenza di genere" pubblicato su sito del CROAS Lombardia <https://www.ordineaslombardia.it/gruppo-tematico-servizio-sociale-nelle-reti-di-intervento-contro-la-violenza-di-genere/> e che disamina le principali tutele legali e socioeconomiche previste a livello nazionale per gli orfani di vittime di femminicidio e di crimini domestici.

Si riporta di seguito la sintesi dei principali diritti riconosciuti a tale target:

- Normativa statale
 - L.11/2018 *tutele legali (gratuito patrocinio)*
 - Decreto interministeriale n.71 del 2020 *tutele socioeconomiche*
 - L.4/2018 *(pensione di reversibilità; subentro titolarità contratto alloggio ERP)*
- Normativa regionale
 - Art. 7 bis Legge Regionale 11/2012 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore delle donne vittime di violenza"
 - Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020-2023
 - DGR 3760 del 3 novembre 2020 *(concessione contributo economico per orfani di femminicidio)*

3.3 Indicazioni per la professione

Si riportano di seguito alcune indicazioni e raccomandazioni che l'Assistente Sociale dovrà attenzionare durante la presa in carico della donna vittima di violenza per una sua maggiore tutela e assistenza:

- **Evitare la seconda vittimizzazione** e la divulgazione del giudizio mediatico;
- Preservare una **metodologia condivisa e multidisciplinare** per garantire alla donna la migliore tutela in tutti i momenti del processo e per tutto il percorso previsto per la fuoriuscita dalla violenza;
- Essere **costantemente formati/informati** sul tema della violenza di genere, degli orfani speciali e dei diritti a loro riconosciuti;
- Avere funzione di informazione, orientamento alla rete dei servizi, consulenza rivolta sia alla donna vittima di violenza che per le famiglie che accolgono orfani speciali;
- Essere di supporto ai familiari degli orfani speciali, nonché aiuto nel disbrigo di pratiche, eventualmente assistendoli nella presentazione della richiesta online o presso uffici fisici. La famiglia, a volte anziana, potrebbe essere in difficoltà non solo nell'utilizzo degli strumenti informatici (ad es. nonni anziani), ma anche nell'accesso alle informazioni sui diritti e i benefici riconosciuti;
- I contributi economici previsti per gli orfani speciali devono essere ricompresi in un progetto di presa in carico più ampio in quanto la loro condizione psicologica, sociale, familiare è complessa e richiede interventi multidisciplinari mirati;

- Non sottovalutare le ripercussioni anche sulla rete familiare dei minori orfani di femminicidio che a loro volta necessitano di interventi di sostegno per gestire un trauma profondo, che coinvolge non solo il figlio ma l'intera famiglia allargata. Infatti le linee guida d'intervento promosse nel 2016 in seguito alla ricerca "Switch-off" individuano interventi mirati alla gestione dell'evento traumatico (racconto dell'accaduto, rielaborazione del lutto, supporto al nucleo familiare, tutele legali e gestione del collocamento) e alla fase immediatamente successiva (per l'intervento e monitoraggio a sostegno dell'orfano, della sua rete d'accoglienza e dell'equipe di professionisti coinvolti)⁸.

⁸ Baldry A.C. (a cura di) "Linee guida d'intervento per gli special orphans", Switch-off, 2016

CAPITOLO 4

Misure cautelari e di protezione

4.1 Introduzione

Le misure cautelari sono strumenti conosciuti anche nel processo civile e amministrativo che servono ad impedire che le lungaggini processuali possano vanificare il processo e per evitare che l'imputato, nelle more del procedimento, possa sottrarsi alla giustizia oppure commettere altri fatti criminosi. Il codice di procedura penale prevede una serie molto corposa di misure cautelari, in questo capitolo esamineremo quelle maggiormente applicate nell'ambito dei maltrattamenti e delle violenze domestiche.

Le misure cautelari sono disposte dal giudice che, nel momento in cui vengono richieste, è incaricato di occuparsi delle indagini o del processo.

Quest'ultimo deve applicare o meno la misura cautelare domandata sulla base di alcuni criteri individuati dalla legge: sono le cosiddette esigenze cautelari. Nello specifico, il Giudice disporrà una misura cautelare se c'è pericolo che il reo:

- inquina le prove;
- si dia alla fuga;
- commetta nuovamente il fatto criminoso.

In presenza di questi requisiti (e dei minimi di pena previsti di volta in volta dalla legge), il Giudice potrà accogliere la **misura cautelare** ed emettere apposita ordinanza.

Esistono **misure cautelari personali e misure cautelari reali**: le prime si applicano alle persone, mentre le seconde agli oggetti. Le misure cautelari possono essere coercitive (cioè imporre una restrizione di libertà) o interdittive (ossia limitare alcuni diritti dei destinatari).

Gli approfondimenti di seguito riportati sono frutto di una rielaborazione di quando condiviso dall'avvocato Garisto durante il corso di perfezionamento "La violenza contro donne e minori" dell'Università di Milano-Bicocca (2018), salvo citazioni aggiuntive.

4.2 Approfondimento metodologico delle misure cautelari

● Allontanamento dalla casa familiare art 282 bis c.p.p.

Attraverso il provvedimento di allontanamento, il Giudice ordina all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, di non farvi rientro e di non accedervi senza autorizzazione. L'eventuale autorizzazione del Giudice può prescrivere specifiche modalità di visita. Per esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il Giudice può prescrivere di non avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa, (lavoro, domicilio della famiglia d'origine o di prossimi congiunti), salvo che la frequentazione risulti necessaria per motivi lavorativi. Il Giudice può anche disporre il pagamento di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di risorse adeguate, determinandone importo, modalità e termini di pagamento.

Questa misura cautelare, oltre i limiti di pena previsti dall'art.280 c.p.p., può essere applicata sia per i reati di maltrattamento in famiglia che per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di lesione se procedibili d'ufficio o comunque aggravate, violenza sessuale di gruppo e minaccia aggravata. E' necessaria, nelle misure cautelari, una **valutazione del rischio più puntuale**, il

riconoscimento dei cosiddetti **reati sentinella**⁹, ossia reati apparentemente minori ed estemporanei, ma che spesso sono l'antecedente della realizzazione di offese più gravi, come ad esempio stalking o minacce.

- **Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare art.384 bis c.p.p.**

L. 119/13 introduce una misura cautelare che può essere disposta dalla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero: l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente. Può essere disposta verso chi è colto in flagranza per i delitti indicati dall'art. 282 bis comma 6 (i cosiddetti "reati sentinella ").

- **Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima art 282 ter c.p.p.**

Attraverso il divieto di avvicinamento, il Giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa oppure di mantenere una specifica distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. La prescrizione può riguardare anche luoghi frequentati da congiunti o prossimi della persona offesa.

Il Giudice può vietare all'imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con le persona offesa e suoi congiunti.

- **Ammonimento**

L'articolo 8 del D.L. n. 11/2009 ha introdotto la misura dell'ammonimento del questore finalizzata a garantire una tutela rapida e anticipata rispetto al procedimento penale per le vittime di **atti persecutori** ex art. 612 bis c.p. ; tale misura quindi non rappresenta un precedente penale, bensì un "precedente di polizia", costituendosi come provvedimento amministrativo⁹.

Fino a quando non è proposta querela per il reato di stalking, all'art. 612-bis la persona offesa , e non altri soggetti , può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

La richiesta è trasmessa al Questore, il quale, assunte le informazioni necessarie può decidere di ammonire oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore adotta eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni.

La norma, prevede un aumento di pena e procedibilità d'ufficio qualora il reato fosse commesso da soggetto già ammonito .

Con **l'articolo 3 del D.l. 93/2013** viene introdotta un'ulteriore applicazione della misura di ammonimento, cioè applicata dal questore a fronte di ipotesi di **violenza domestica**.

Il legislatore prevede che chiunque, persona offesa, familiari, vicini di casa, ecc, può richiedere la misura di ammonimento al questore. Costui potrà intervenire in presenza di determinati presupposti quali verifica di percosse o lesioni personali, consumate o tentate, nell'ambito della violenza domestica; prognosi inferiore ai 20 giorni; forma non anonima della segnalazione, seppur venga garantito l'anonimato del segnalante nell'ambito del procedimento amministrativo.

In questa prescrizione viene definita "violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da

⁹ "Crimini contro le donne" F.Roia, 2017 FrancoAngeli (p.146)

una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza della vittima.”

il questore notifica l'ammonimento, attivando i servizi territoriali utili per un supporto psico-sociale. Notifica ulteriore viene consegnata alla persona offesa e al segnalante.

L'ammonito ha la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni al Prefetto o entro 60 al TAR.

4.3 Approfondimento metodologico degli ordini di protezione

Gli ordini di protezione in sede penale sono stati costruiti, invece, come misure di coercizione dell'imputato e al tempo stesso di protezione della persona offesa. Rispetto le misure cautelari, gli ordini di protezione hanno una durata molto breve, sono più tempestive e di immediata applicazione.

Gli **ordini di protezione** contro gli abusi familiari sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente” (art. 342 bis c.c.).

Alla base dei provvedimenti **ex art. 342 ter, c.c.**, pertanto, vi sono due distinte circostanze:

- la convivenza;
- una condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica

● **Ordini di protezione contro gli abusi familiari art. 342-bis. c.c.**

Per poter applicare le misure protezione è necessaria la presenza di una “**condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica, morale o alla libertà personale**”.

Questo presupposto è valutabile verificando l'esistenza di fatti violenti, la loro intensità e frequenza. Il primo presupposto per richiedere l'ordine di protezione riguarda la **condotta pregiudizievole** che comporti al richiedente del provvedimento:

- grave pregiudizio all'integrità fisica
- grave pregiudizio all'integrità morale
- grave pregiudizio alla libertà

E' inoltre necessario che non sia in corso un procedimento per la separazione personale o di divorzio dei coniugi, perché, in tal caso, un provvedimento simile all'ordine di protezione potrà essere richiesto a quel giudice (art. 8 L. 154/2001).

L'applicazione dell'ordine di protezione non ha solo la funzione di interrompere la situazione di **convivenza (perdurante coabitazione)** conflittuale, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico. Al fine di tutelare la persona vittima di violenza è importante che il giudice predisponga la validità della prescrizione anche a seguito della cessazione della convivenza al fine di tutelare la persona vittima di violenza nel medio/lungo termine.

L'applicazione delle disposizioni viene estesa anche ad “altri componenti del nucleo familiare diversi dal coniuge e dal convivente”.

Gli **ordini di protezione** applicabili con decreto del giudice sono:

- ordine di cessazione della condotta pregiudizievole;

- disposizione dell'allontanamento dalla casa familiare e, ove occorra, divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (luogo di lavoro, domicilio famiglia d'origine, domicilio di prossimi congiunti e/o relazioni affettive, luoghi di istruzione dei figli ecc.). L'allontanamento viene disposto anche nel caso in cui sussiste il **timore** di subire violenza fisica del congiunto qualora questo rimanga nell'abitazione familiare.

L'ordine di prescrizione del giudice stabilisce la **durata** del provvedimento (da sei mesi ad un anno). La mancata indicazione del termine di durata deve intendersi come implicita previsione del massimo stabilito dall'art. 342-ter c.c.

Altri provvedimenti accessori all'ordine di protezione, oltre al divieto di avvicinamento, sono:

- intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l'accoglienza di donne, minori o di vittime di abusi e maltrattamenti.

La mediazione familiare di coppia in caso di violenza domestica è proibita dall'art. 48 della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011. I centri di mediazione familiare, pertanto, dovranno intervenire mettendo in atto le attività di mediazione solo ed esclusivamente nei confronti del maltrattante.

- disposizione del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dell'allontanamento dalla casa familiare del reo, rimangono prive di mezzi adeguati.

Il decreto protettivo non riguarda da ultimo la disciplina del diritto di visita dei figli da parte del genitore destinatario.

Il Tribunale di competenza è quello di residenza o di domicilio dell'istante. Il giudice pronuncia il decreto dopo aver ascoltato le parti e adottato tutti i provvedimenti istruttori che ritiene più opportuni per il caso concreto. Il decreto motivato è immediatamente esecutivo. Nel caso in cui sussistano esigenze di necessità ed urgenza il giudice istruttore può adottare, prima della comparizione delle parti, il decreto che dispone i provvedimenti urgenti.

4.4 Indicazioni per la professione

Occorre evidenziare che i reati di violenza domestica, ricorrendo contestualmente a due procedimenti giudiziari (penale e civile) che non interagiscono tra di loro, spesso comportano ad esiti di elevato rischio per i figli e la donna vittima di violenza. Tale frattura tra i due sistemi è una fragilità in cui incorre l'Assistente Sociale nel processo di aiuto in quanto, non avendo l'opportunità di lavorare in rete contestualmente con i due sistemi giudiziari a causa delle prassi burocratiche, non è facilitata la presa in carico integrata della donna.

Difatti i **grandi rischi** derivanti da questo sistema "frammentario" sono:

- emanazione di provvedimenti contrastanti tra civile e penale;
- affidamento condiviso dei figli minori secondo la sentenza civile Vs affidamento esclusivo ad un genitore secondo la sentenza penale;

- valutazione delle capacità genitoriali della madre Vs percorso di supporto per uscire dal ciclo della violenza;
- gratuito patrocinio in sede penale per reati di maltrattamento, stalking, violenza sessuale indipendentemente dal reddito Vs gratuito patrocinio in sede civile solo se con reddito annuo inferiore all'importo previsto dalla normativa vigente.
- opportunità di lavorare in rete con sistema integrato che accompagni la donna fuori dal rischio
- necessità di garantire la formazione professionale e continua dei servizi sociali, dei consulenti e degli organi della magistratura per evitare il rischio di sottovalutare/non vedere la violenza domestica (anche da parte dei CTU)

Si riportano di seguito gli articoli sopra citati con alcune note di chiarimento utili all'Assistente Sociale a livello operativo.

<p>a. Art. 342 bis c.c. - Ordini di protezione contro gli abusi familiari <i>“Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,] (1) su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter”</i></p>	<p>Il primo presupposto per richiedere l'ordine riguarda, quindi, la condotta pregiudizievole che comporti al richiedente del provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● grave pregiudizio all'integrità fisica ● grave pregiudizio all'integrità morale ● grave pregiudizio alla libertà <p>E' inoltre necessario che non sia in corso un procedimento per la separazione personale o di divorzio dei coniugi, perché, in tal caso, un provvedimento simile all'ordine di protezione potrà essere richiesto a quel giudice (art. 8 L. 154/2001).</p> <p>Nonostante l'art. 342 bis citi i soggetti destinatari dell'ordine soltanto il “coniuge” e “altro convivente”, si specifica che, all'art. 5 della L. 154/2001, l'applicazione delle disposizioni viene estesa anche ad “<i>altri componenti del nucleo familiare diversi dal coniuge e dal convivente</i>”.</p> <p>Istanza di parte → può richiedere il provvedimento il coniuge o l'altro convivente, ma anche <i>altro componente del nucleo familiare</i> (art. 5 L. 154/2001).</p> <p>Il giudice può ordinare con decreto uno o più provvedimenti.</p>
<p>Art. 342 ter c.c. - Contenuto degli ordini di protezione <i>Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la</i></p>	<p>Gli ordini di protezione applicabili con decreto del giudice sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ordine di cessazione della condotta pregiudizievole;

cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

*Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a **un anno** e può essere **prorogata**, su istanza di parte, soltanto se ricorrano **gravi motivi** per il tempo strettamente necessario.*

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso

- disposizione dell'allontanamento dalla casa familiare e, ove occorra, divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (luogo di lavoro, domicilio famiglia d'origine, domicilio di prossimi congiunti e/o relazioni affettive, luoghi di istruzione dei figli ecc.).

L'applicazione dell'ordine di protezione non ha solo la funzione di interrompere la situazione di **convivenza** (--> **perdurante coabitazione**) conflittuale, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico.

Al fine di tutelare la persona vittima di violenza è importante che il giudice predisponga la validità della prescrizione anche a seguito della cessazione della convivenza al fine di tutelare la persona vittima di violenza nel medio/lungo termine.

L'allontanamento viene disposto anche nel caso in cui sussiste il **timore** di subire violenza fisica del congiunto qualora questo rimanga nell'abitazione familiare.

Per poter applicare questa misura di protezione è necessaria la presenza di **“condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica, morale o alla libertà personale”**. Questo presupposto è valutabile verificando l'esistenza di fatti violenti, la loro intensità e frequenza (quindi sono esclusi i singoli episodi compiuti a distanza di tempo), oltre all'alto rischio per le conseguenti lesioni che comportano alla persona offesa per la prolungata durata nel tempo della sofferenza, indipendentemente da qualsiasi indagine in corso.

Il giudice, pertanto, ricevuto il ricorso, accerta i presupposti di ogni singolo caso

Altri provvedimenti accessori all'ordine di protezione, oltre al divieto di avvicinamento, sono:

- intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l'accoglienza di donne, minori o di vittime di abusi e maltrattamenti;
- disposizione del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dell'allontanamento dalla

<p><i>l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.</i></p>	<p>casa familiare del reo, rimangono prive di mezzi adeguati.</p> <p>La mediazione familiare di coppia in caso di violenza domestica è proibita dall'art. 48 della <i>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica</i>", sottoscritta a Istanbul l'11 maggio 2011. I centri di mediazione familiare, pertanto, dovranno intervenire mettendo in atto le attività di mediazione solo ed esclusivamente nei confronti del maltrattante.</p> <p>Il decreto protettivo non riguarda da ultimo la disciplina del diritto di visita dei figli da parte del genitore destinatario.</p> <p>Il decreto protettivo non può essere richiesto nel caso in cui vengano "semplicemente" violati i doveri di mantenimento ex <u>art. 143-147, c.c.</u> in quanto tale comportamento configura una mera condotta omissiva.</p> <p>L'ordine di prescrizione del giudice stabilisce la durata (un anno, prorogabile) del provvedimento. La durata dell'ordine di protezione è stata portata da sei mesi ad un anno dall'art. 10 del D.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (convertito con modifiche dalla L. 23 aprile 2009 n. 38). La mancata indicazione del termine di durata deve intendersi come implicita previsione del massimo stabilito dall'<u>art. 342-ter c.c.</u> Una misura protettiva non può essere concessa in presenza di una mera situazione di reciproca incomunicabilità ed intolleranza tra soggetti conviventi.</p>
<p>Art. 736 bis c.p.c. - Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari</p> <p><i>Nei casi di cui all'articolo 342 bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con <u>ricorso</u> al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in <u>camera di consiglio</u> in composizione monocratica.</i></p> <p><i>Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo</i></p>	<p>Il Tribunale di competenza è quello di residenza o di domicilio dell'istante e il ricorso, dopo una breve istruttoria su cui vi è ampia discrezionalità del giudice prescelto (dal Presidente del Tribunale), viene valutato dalla Camera di Consiglio in composizione monocratica.</p> <p>Tuttavia, qualora la domanda concerna anche altri profili del conflitto familiare, tra cui l'affidamento e il mantenimento del figlio minore, la competenza è attribuita al Tribunale in composizione collegiale stante il principio ex art. 363 c.p.c</p>

*che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato **immediatamente esecutivo**.*

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.

Il giudice pronuncia il decreto dopo aver ascoltato le parti e adottato tutti i provvedimenti istruttori che ritiene più opportuni per il caso concreto.

Il decreto motivato è immediatamente esecutivo. Si precisa che, se il decreto non viene osservato, il destinatario viene punito con la pena stabilita dall'art. 388 del c.p. (**Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice** - comporta la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032), ma il procedimento potrà partire solo con la querela della parte offesa.

Nel caso in cui sussistano esigenze di necessità ed urgenza il giudice istruttore può adottare, prima della comparizione delle parti, il decreto che dispone i provvedimenti urgenti. Tale decreto potrà essere in seguito modificato o revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso.

Contro il decreto pronunciato dal giudice è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale entro 10 giorni dalla pronuncia. Il reclamo introduce un giudizio con la conseguenza che è inammissibile la produzione di documenti nuovi e la richiesta di assunzione di prove costituende.

Il giudice, inoltre, non può accettare l'istanza di reclamo in cui viene segnalato il mancato pagamento dell'assegno periodico disposto con l'ordine di protezione, in quanto questo, essendo

provvisorio per il tempo di durata dell'ordine di protezione dovrà essere trattato in altra sede (giudice competente in materia di affidamento e mantenimento).

Il collegio, di cui non fa parte il giudice che aveva pronunciato il provvedimento reclamato, si pronuncia con decreto non ulteriormente impugnabile, nemmeno per cassazione (né con ricorso ordinario, né con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, Cost.), giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.

ALLEGATI

Scheda 1_Indicazioni operativa alla stesura della Querela

Fonte : "Crimini contro le donne, politiche, leggi, buone pratiche." Fabio Roia, 2017, Franco Angeli

COME SI RACCOGLIE UNA DENUNCIA – QUERELA

- La querela è un atto fondamentale perchè costituisce, normalmente, il primo racconto formalizzato dei fatti. Occorre l'esplicitazione della richiesta di punizione del colpevole o dei colpevoli (non servono forme sacrali, ma occorre che emerga la volontà o meno della vittima di perseguire gli autori di reato.
- L'accoglienza è decisiva: bisogna creare empatia (non suggestione) con la vittima. Bisogna ascoltare e non giudicare. Non si deve mai dire "Non sa cosa farà...sfascia una famiglia, e i figli?..il processo penale sarà lungo..non abbiamo strumenti..ci pensi..ritorni..". Si tratta di una forma di disincantazione alla denuncia. Se la donna nutre dei dubbi su cosa realmente fare occorre avviarla verso il centro antiviolenza più comodo. Le operatrici dei centri non hanno alcun obbligo di denuncia per reati procedibili d'ufficio essendo esercenti un servizio di pubblica necessità. (art. 359 c.p.)
- La denuncia-querela deve essere una fotografia reale, non filtrata o interpretata, della narrazione e di quello che accade avanti l'operatore di polizia giudiziaria. Per questo bisogna:
 - **Riportare le parole esatte** utilizzate dalla querelante (dialetto, parole volgari, traduzione corretta qualora possibile o meglio, termine pronunciato nella lingua d'origine);
 - **Organizzare il racconto:**
 - In una fase che riguarda l'anamnesi familiare (marito/compagno,figli, parenti, patologie delle relazioni, assunzione di sostanze, precedenti giudiziari, assistenza da parte di servizi sociali) e la storia personale (precedenti denunce, malattie e/o ricoveri anche determinati dai fatti, assenza o presenza di patologie psichiatriche quali stati depressivi o altro);
 - in una fase dedicata alla rappresentazione dei fatti che possono anche sommariamente essere ricostruiti qualora non costituiscano esplicitazione di singoli reati (per esempio numero e tipo di violenze sessuali subite nell'ambito di un maltrattamento, numero e tipo di lesioni sofferte nell'ambito di un maltrattamento) ma semplice indicazione di una condotta (per esempio, accertata l'abitudine della condotta per la fattispecie ex art. 572 c.p.non occorrerà descrivere i singoli episodi di ingiuria subiti purchè vengano evidenziate le caratteristiche numeriche – numero di ingiurie subite in una settimana – e tipologiche – "puttana, non vali niente, bastarda" – per comprendere le motivazioni che portano all'ingiuria);
 - in una fase che tenda ad evidenziare tutti i possibili elementi di prova a riscontro della narrazione accusatoria: "mi sono confidata con..(persone informate sui fatti da assumere a informazioni, relazioni dei servizi o dei centri di ascolto da acquisire) "i lividi me li hanno visti il parrucchiere, l'estetista..." (persone informate sui fatti da assumere a informazioni); "sono intervenuti i carabinieri..." (acquisire l'annotazione di servizio); "sono stata in ospedale ..." (acquisizione dei referti); "go scritto degli appunti..." (acquisizione dei diari); "ho ricevuto/inoltrato sms, e-mail, post, comunicazioni informatiche.." (acquisizione dei dati di comunicazione); "ci sono fotografie...(acquisizione dei documenti fotografici).
 - Occorre poi **fornire indicazioni:**

- di natura storico-temporale di ricezione dell'atto (innanzitutto orario di inizio, di sospensione, di termine di redazione);
- delle persone presenti, che intervengono e a quale titolo (per esempio ausiliari di p.g per effettuare la traduzione, adulti per prestare aiuto psicologico alle vittime, esperti);
- delle condizioni della persona (pianto, rabbia, espressioni particolari pronunciate, gestualità);
- della intervenuta rilettura del verbale prima della sottoscrizione senza utilizzo di formule stereotipate ma genuine (per esempio dando atto del tempo impiegato dalla querelante per la completa rilettura dello scritto o dell'intervento dell'interprete nella rilettura del verbale).

La registrazione audiovisiva della narrazione sarebbe fondamentale.

Bisogna prevenire possibili contestazioni difensive quali:

- la querelante è stata forzata o indotta nel racconto dal verbalizzante;
 - il linguaggio non può appartenere alla querelante (a volte, soprattutto in caso di vittime di minori, di persone con scarsa cultura e di stranieri che parlano con difficoltà l'italiano si trovano nell'atto termini incompatibili con le loro conoscenze..si tratta probabilmente di termini "tradotti");
 - l'interprete ha tradotto male il racconto
 - l'interprete- amica della querelante in quanto prontamente reperita sul posto ha tradotto in modo suggestivo;
 - la querelante ha omesso di riferire particolari successivamente dichiarati (si tratta di contestazione omissiva impropria che può essere superata con la semplice osservazione che quella circostanza non le era stata chiesta);
 - la querelante non ha riletto il verbale (questo accade normalmente quando siamo in presenza di una ritrattazione o di una tendenza a ridimensionare i fatti in sede dibattimentale);
 - la querelante non ha prodotto o indicato certificati medici relativi a lesioni riferite (circostanza peraltro ricorrente nello stereotipo della donna maltrattata).
-

Scheda 2_ Fac simile segnalazione alla Procura presso Tribunale Ordinario

Guida all'utilizzo: la seguente scheda è costruita in forma di fac-simile di una possibile segnalazione alla procura to. Non necessariamente sarà possibile compilarla in ogni sua parte, ma è strutturata in modo che possa anche essere uno strumento utile nella conduzione di un colloquio con persona interessata o segnalante.

INTESTAZIONE DELL'ENTE

DESTINATARIO

Procura della Repubblica presso
il Tribunale Ordinario di
*residenza della vittima e/o dove
si sono svolti i fatti ipotesi di
reato*

OGGETTO: segnalazione di notizia circa un'ipotesi di reato ai danni di NOME COGNOME NATO A IL
E RESIDENTE A - DA PARTE DI *(se l'autore è noto)*

STRUTTURA RELAZIONE

COMPOSIZIONE ANAGRAFICA DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE, indicando eventuale presenza di
minori, soggetti fragili, disabili

Descrizione sintetica dell'episodio ipotesi di reato, mettendo in evidenza i seguenti elementi:

- Come si è venuti a conoscenza del fatto (racconto, segnalazione, presenza), se intervenute forze dell'ordine specificare chi è intervenuto (caserma di riferimento)
- Luogo in cui sono avvenuti i fatti
- Quando sono avvenuti ed eventuale reiterazione, circostanziando le date per evidenziare l'arco temporale e l'aspetto ciclico del maltrattamento (eventuale rientro a casa del maltrattante, pregresse denunce ritirate)
- Autore dell'ipotesi di reato, evidenziando sue caratteristiche, quali dipendenze da alcol o sostanze, patologie psichiatriche, possesso di armi, precedenti penali
- Caratteristiche della vittima, fragilità personali e relazionali, presenza/assenza di rete familiare e sociale, dipendenza economica dall'autore, accessi al Pronto soccorso e/o ai centri anti violenza
- Eventuali testimoni o persone informate dei fatti

CONOSCENZA PREGRESSA DEL NUCLEO E STORIA DELLA PRESA IN CARICO DA PARTE DEL SERVIZIO
SEGNALANTE

DESCRIZIONE PROGETTI /INTERVENTI ATTIVATI NEL CORSO DEL TEMPO

INTERVENTI ATTIVI AL MOMENTO

SITUAZIONE GIURIDICA ED EVENTUALI FASCICOLI APERTI (es. affidamento all'ente, separazione,
procedimenti penali, tribunale per i minorenni, ecc...) - *indicare numero procedimento in corso.*

CONCLUSIONI

Esplicitare la situazione attuale e indicare dove si trova la vittima, se collocata in protezione o in altro contesto.

Quali interventi auspicati da parte del giudice.

Indicare se la segnalazione è stata condivisa con i soggetti coinvolti.

Esempio:

Si rimettono gli elementi suddetti alla competente Autorità Giudiziaria ai fini degli adempimenti ritenuti più opportuni.

Si informa inoltre che contestualmente viene inviata una relazione di aggiornamento al Tribunale per Minorenni.

Allegare ogni documentazione ritenuta utile:

- Decreti dell'A.G.
- Relazioni precedenti del Servizio segnalante (es. indagini psicosociali, altre segnalazioni, aggiornamenti inviati ad altra A.G.)
- Relazioni di altri servizi specialistici o istituzioni (scuola, pediatra, npi, adm, noa/cert, cps, consultorio, ecc..)
- Denunce sperte presso le Forze dell'Ordine
- Certificati/dimissioni pronto soccorso
- Relazione del centro anti violenza con rilevazione del grado di rischio (con in allegato scheda di rilevazione: sara plus; das5; dash) per supportare eventuale collocamento protetto

Luogo e data

Firma dell'operatore e del dirigente / responsabile

Responsabile del procedimento:

Responsabile della pratica:

Scheda 3_ Fac simile segnalazione alla Procura presso Tribunale dei Minorenni

Guida all'utilizzo: la seguente scheda è costruita in forma di fac-simile di una possibile segnalazione alla procura to. Non necessariamente sarà possibile compilarla in ogni sua parte, ma è strutturata in modo che possa anche essere uno strumento utile nella conduzione di un colloquio con persona interessata o segnalante.

INTESTAZIONE DELL'ENTE

DESTINATARIO

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di

residenza del minore

OGGETTO: segnalazione/aggiornamento sul minore/i NOME COGNOME NATO A IL E RESIDENTE A e/o abituale domicilio

STRUTTURA RELAZIONE

COMPOSIZIONE ANAGRAFICA DELL'INTERO NUCLEO FAMILIARE

DESCRIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE con approfondimento:

- situazione dei minori (condizioni psicofisiche, eventuali disagi evolutivi, pregresse e attuali prese in carico presso servizi specialistici, andamento scolastico)
- condizione dei genitori e degli adulti di riferimento (condizione economico-lavorative, abitative, eventuali fragilità personologiche, qualità delle relazioni familiari, anche con la famiglia allargata e ogni altro elemento utile relativo alle caratteristiche genitoriali)
- reti di supporto

CONOSCENZA PREGRESSA DEL NUCLEO E STORIA DELLA PRESA IN CARICO DA PARTE DEL SERVIZIO SEGNALANTE - DESCRIZIONE PROGETTI /INTERVENTI ATTIVATI NEL CORSO DEL TEMPO

SITUAZIONE ATTUALE CHE HA PORTATO ALLA SEGNALAZIONE descrizione circostanziata degli elementi di pregiudizio (lieve, medio, grave) a danno del minore, con riferimento anche ad eventuali episodi di ipotesi di reato (*se presente, con contestuale riferimento alla segnalazione effettuata in procura TO*)

INDICARE INTERVENTI ATTIVI AL MOMENTO E IPOTESI PROGETTUALI per superare la condizione di pregiudizio del minore , evidenziando collaborazione o meno della famiglia ed eventuali risorse del contesto familiare allargato

SITUAZIONE GIURIDICA ED EVENTUALI FASCICOLI APERTI (es. precedenti decreti TM, affido all'ente, separazione, procedimenti penali, ecc...). *indicare numero procedimento*

CONCLUSIONI

Rimarcare il livello di pregiudizio e gravità della situazione (grado di urgenza) richiedendo l'apertura di un fascicolo per la valutazione del caso.

Proporre all'Autorità Giudiziaria, qualora si abbia già conoscenza ed elementi valutativi riguardanti la situazione, interventi atti alla tutela del minore/i, come:

- valutazione psico-sociale,
- limitazione responsabilità genitoriale,
- collocamento e regolamentazione del diritto di visita,
- interventi da attivare (adm, incontri protetti, centro diurno...),
- valutazioni / invio del nucleo a servizi specialistici (servizi salute mentale, dipendenze...),
- richiesta di allontanamento da eventuale soggetto maltrattante o ulteriori restrizioni

Indicare se la segnalazione è stata condivisa con i soggetti coinvolti.

Esempio:

Si rimettono gli elementi suddetti alla competente Autorità Giudiziaria ai fini degli adempimenti ritenuti più opportuni.

In considerazione delle pregresse indagini effettuate negli anni scorsi si conferma la preoccupazione già espresso in merito alle condizioni di pregiudizio dei minori in oggetto.

Si informa inoltre che contestualmente viene inviata una segnalazione con ipotesi di reato alla Procura presso il TO di competenza.

Allegare ogni documentazione ritenuta utile:

- Decreti dell'A.G.
- Relazioni precedenti del Servizio segnalante (es. indagini psicosociali, altre segnalazioni, aggiornamenti inviati ad altra A.G.)
- Relazioni di altri servizi specialistici o istituzioni (scuola, pediatra, npi, adm, noa/sert, cps, consultorio, ecc..)
- Denunce sperte presso le Forze dell'Ordine inerenti i minori (es. violenza assistita)
- Certificati/dimissioni pronto soccorso
- Relazione del centro antiviolenza con rilevazione del grado di rischio (con in allegato scheda di rilevazione: sara plus; das5; dash) per supportare eventuale collocamento protetto anche del minore

Luogo e data

Firma dell'operatore e del dirigente / responsabile

Responsabile del procedimento:

Responsabile della pratica:

Scheda 4_ ISA – compilazione online

Strumento di autovalutazione del rischio <http://www.surveygizmo.co.uk/s3/2181173/ISA-online>

Scheda 5_ Linee guida per operatori sociosanitari e forze di polizia in ordine all'applicazione dell'art. 403 c.c.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO**

**LINEE GUIDA PER OPERATORI SOCIOSANITARI E FORZE DI POLIZIA
IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 403 COD. CIV.**

(DECORRENZA 22 GIUGNO 2022)

DIRETTIVA N. 2/22

PROT. N. 499/2022 DEL 23 MAGGIO 2022

1) IL NUOVO ART. 403: ENTRATA IN VIGORE.

a) La legge 26.11.2021 n. 206 ha modificato il testo dell'art. 403 cod. civ. (*"Intervento della pubblica autorità a favore dei minori"*).

La nuova disposizione, nel testo modificato, entrerà in vigore il **22 giugno 2022**.

b) La norma introduce, sia per gli operatori procedenti che per l'autorità giudiziaria, specifici ed inderogabili obblighi procedurali, da adempiersi in tempi rigorosi e strettissimi pena la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato allontanato e posto in sicurezza. È, perciò, necessario che tutti gli operatori che possono trovarsi nella necessità di provvedere in via emergenziale alla protezione di un minore ne siano consapevoli e siano preparati all'applicazione della nuova normativa.

c) Rinviando alla lettura integrale della nuova formulazione dell'art. 403, si riporta, per brevità, e per quanto di interesse in questa sede, il testo dei commi 1-2-3-7:

1. *"Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.*

2. *La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.*

3. *Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.*

(...)

7. *Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i*

decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

2) I PRESUPPOSTI APPLICATIVI

a) Al primo comma dell'art. 403 vengono chiariti i presupposti che giustificano l'intervento della pubblica autorità:

- I.** minore moralmente o materialmente abbandonato, oppure esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica;
- II.** emergenza di provvedere, la quale può essere intesa come circostanza negativa improvvisa, imprevista e inaspettata che può comportare conseguenze gravi se non gestita o contenuta con immediatezza, e che richiede una messa in sicurezza del minore da realizzare immediatamente senza possibilità di attendere i tempi occorrenti per una decisione del giudice.

b) Appare necessario chiarire che, a parere di questo Ufficio, si ritengono sussistenti i presupposti ex art. 403 sia in caso di allontanamento del minore da entrambi i genitori, sia in caso di allontanamento del minore da un solo genitore, e quindi anche nei casi in cui un minore viene allontanato insieme con un genitore dall'altro (si pensi alle frequenti ipotesi di collocamento in comunità di tipo familiare della madre insieme con il minore con allontanamento dal solo padre presunto maltrattante), questo al fine di riconoscere tutela anche ad uno solo dei genitori che abbia subito l'allontanamento.

Pertanto, anche in questi casi (ad es.: quando un genitore si allontana dall'altro conducendo con sé il figlio minore, e chiede alle forze dell'ordine o alle reti anti violenza di essere accolto presso una struttura protetta) si procederà – da parte dei servizi sociosanitari o delle forze dell'ordine cui la donna-vittima si rivolge – ad emettere un formale provvedimento di collocamento ai sensi dell'art. 403 cod. civ., attivando la procedura (e rispettando la tempistica) prevista dalla citata disposizione.

3) CHI PUÒ PROVVEDERE: LA PUBBLICA AUTORITÀ

a) La nuova formulazione della norma continua ad attribuire alla “*pubblica autorità*” il potere emergenziale di allontanamento e messa in sicurezza del minore abbandonato o esposto a grave pregiudizio. La “*pubblica autorità*” va identificata con l'autorità amministrativa, e dunque, esemplificativamente, il sindaco, gli operatori sociosanitari, le forze di polizia.

b) L'espressione “*a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia*” induce a ritenere che le pubbliche autorità diverse dai servizi sociali si rivolgeranno necessariamente a questi per individuare la collocazione e gli interventi emergenziali occorrenti al minore. Può accadere che la collocazione protettiva emergenziale sia in prima battuta individuata presso soggetti privati (parenti del minore, conoscenti, vicini di casa, ecc.), ma anche in questo caso i servizi sociali dovranno essere coinvolti.

c) L'esercizio del potere conferito dall'art. 403 cod. civ. è anche un dovere per la “*pubblica autorità*”, che è tenuta a garantire la sicurezza del minore rispetto a pericoli gravi ed immediati.

È un potere/dovere attribuito per la salvaguardia di diritti fondamentali e costituzionalmente protetti della persona minorenni, ma all'evidenza incide profondamente su diritti, poteri e facoltà ugualmente fondamentali e

costituzionalmente protetti dei genitori (o dei tutori o altri esercenti la responsabilità genitoriale sul minore).

d) Stante la delicatezza dei valori in gioco, si raccomanda pertanto di consultare sempre preventivamente il pubblico ministero minorile (di seguito: PMM) di turno.

4) MODALITÀ OPERATIVE: IL PROVVEDIMENTO

a) La legge richiede espressamente che vi sia un formale "provvedimento" redatto dalla pubblica autorità che procede (servizi sociosanitari, sindaco, forze di polizia).

b) Le forze di polizia potranno redigere un verbale, che deve necessariamente contenere:

- I. L'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o da entrambi i genitori.
- II. L'enunciazione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore, e la necessità di procedere in emergenza.
- III. Le generalità complete e la residenza del minore.
- IV. Le generalità complete, residenza (e domicilio abituale, se diverso dalla residenza anagrafica), recapito anche telefonico, dei genitori e degli altri eventuali esercenti la responsabilità genitoriale (tutore, affidatari).
- V. La menzione della struttura presso cui il minore è stato o sarà consegnato per la sua collocazione protettiva, o del parente o conoscente presso cui il minore è stato collocato in protezione. Nel caso in cui il livello di pericolo sia tale da dover mantenere segreta la collocazione, tale ultima specificazione potrà essere omessa, con specifica motivazione.
- VI. L'indicazione del servizio sociale di riferimento.

c) Anche se la legge colloca l'avviso orale al PMM in un momento successivo al provvedimento, appare possibile, ed anzi opportuno, che nel verbale si dia atto dell'avviso orale, dell'ora e del nome del magistrato che lo ha ricevuto.

d) Le forze di polizia in ogni caso consegneranno il minore mediante un verbale che menzioni espressamente che si tratta di affidamento ai sensi dell'art. 403 codice civile.

e) Ove siano i servizi sociosanitari a procedere al collocamento in sicurezza del minore, redigeranno un atto (a firma del dirigente, o responsabile delegato), che dovrà contenere gli stessi elementi indicati al precedente punto b).

f) Ove il provvedimento sia emesso dal sindaco, dovrà contenere i medesimi elementi di cui sopra; si ritiene che la motivazione sulle ragioni del collocamento in protezione possa essere fatta, in questa ipotesi, mediante richiamo ad una relazione dei servizi sociali, che dovrà pertanto essere allegata.

5) AVVISO ORALE AL PMM

a) Si richiama l'attenzione sul fatto che il formale avviso orale del collocamento in protezione va dato "immediatamente" al PMM competente per la "residenza abituale" del minore. In pratica, nella maggioranza dei casi si tratterà di un minore residente e abitante nel distretto di Milano (cioè nelle province di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio, Varese), e l'avviso sarà perciò dato telefonicamente al magistrato di turno di questo Ufficio, raggiungibile al numero telefonico:

3476925571

b) Dovrà darsi l'avviso al PMM di Milano anche nel caso di minore anagraficamente residente fuori dal distretto, ma che di fatto qui abita stabilmente; e così pure nel caso di minore di cui non si riesca a stabilire dove abbia la residenza abituale.

c) Nel caso il minore dimori stabilmente fuori dal distretto di Milano, l'avviso orale dovrà essere dato invece al PMM del distretto di dimora abituale.

In caso di dubbio sull'individuazione del pubblico ministero da avvisare gli operanti consulteranno il PMM di turno di Milano per ulteriori indicazioni.

d) Anche i servizi sociosanitari e il sindaco sono tenuti all'obbligo dell'avviso orale.

e) Contestualmente all'avviso telefonico, l'autorità precedente invierà un

SMS sul cellulare del PM di turno (n. 3476925571)

con i dati completi del minore collocato e il riferimento dell'autorità che ha proceduto al collocamento.

6) TEMPISTICA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI

a) Entro le 24 ore successive al collocamento in protezione, la "*pubblica autorità*" deve trasmettere gli atti al PMM competente.

In mancanza, il provvedimento di collocamento in protezione perderà efficacia.

b) Risulta pertanto fondamentale da un lato che il provvedimento contenga l'indicazione dell'orario di collocamento in protezione, e dall'altro che l'atto sia trasmesso al PMM competente entro le ventiquattro ore da quel momento. Farà fede l'ora di inoltro risultante dalla attestazione di invio della e-mail. Si raccomanda pertanto chi opera di verificare che la spedizione sia effettivamente fatta entro il termine previsto.

c) Appare inoltre necessario che sia data precisa indicazione di un riferimento telefonico e di posta elettronica dell'autorità precedente (che verranno utilizzati in caso di richieste ulteriori del PMM ovvero per la trasmissione dell'eventuale provvedimento di revoca).

d) Si sottolinea che il termine è rigoroso e perentorio. Pertanto anche i servizi sociali che normalmente non hanno reperibilità nei giorni festivi e prefestivi dovranno porsi in condizione di osservarlo, **prevedendo o istituendo un servizio di reperibilità.**

7) DESTINATARIO DEGLI ATTI

a) La trasmissione degli atti va fatta al PMM competente per la dimora abituale del minore posto in sicurezza. In proposito si richiama quanto detto sopra circa l'avviso orale.

b) Nel caso sia competente la Procura per i minorenni di Milano, l'invio degli atti dovrà essere fatto esclusivamente all'indirizzo mail:

403.procmin.milano@giustizia.it

Solo in caso di malfunzionamento del sistema, e/o di specifica indicazione data dal PMM di turno (e di cui si farà menzione nella lettera di trasmissione), gli atti potranno essere trasmessi ad altro indirizzo o con altre modalità (ad es., consegna a mano), sempre rispettando il termine di legge.

c) In caso di minorente avente la residenza abituale al di fuori del distretto di Milano, tenuto conto che si tratta di una fase d'avvio, che sono possibili pertanto diverse interpretazioni delle norme, o che potrebbe risultare necessario provvedere alla protezione di altri minori appartenenti al nucleo familiare, gli operatori e le forze di polizia invieranno gli atti non solo al PMM competente per la residenza abituale del

minorenne messo in protezione, ma anche, per conoscenza, al PMM di Milano (403.procmin.milano@giustizia.it).

8) CONTENUTO DELLA TRASMISSIONE

a) La legge richiede che sia trasmesso *“il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore”*. Questo perché il PMM, nelle successive 72 ore, può e deve valutare:

- se revocare il collocamento in protezione (ad es. perché, meglio valutata la situazione, o ricevute informazioni integrative, il pericolo appare meno intenso od immediato; perché il minore che si era rivolto alle forze di polizia in un momento di crisi ha potuto ricevere l'aiuto necessario a riprendere, senza pericolo, la convivenza con i genitori; perché il genitore che teneva le condotte pericolose si è o è stato allontanato; ecc. ...);
- oppure, in alternativa, se chiedere al tribunale per i minorenni la convalida del collocamento protettivo e gli altri provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale occorrenti per proteggere il minore dal pregiudizio e indirizzare i genitori ad un miglior svolgimento della loro funzione genitoriale.

b) Per poter comprendere ed apprezzare l'entità del pericolo e fare tali valutazioni e scelte in modo sensato e rispettoso dei diritti di tutti il PMM deve avere a disposizione quanti più elementi conoscitivi sia possibile avere nel breve periodo. Inoltre, il tribunale per i minorenni, che entro **48 ore** dal ricorso dovrà decidere sulla convalida del collocamento in protezione, per le stesse ragioni ha necessità di avere elementi conoscitivi completi quanto più possibile.

c) La norma specifica che il pubblico ministero può *“assumere informazioni”* e *“disporre accertamenti”*. Tuttavia appare evidente come il termine di 72 ore è estremamente ristretto e che deve essere evitata ogni perdita di tempo, a maggior ragione in quanto molte situazioni che determinano il collocamento in protezione di un minore si verificano nei giorni festivi o prefestivi.

d) Pertanto, le forze di polizia e i servizi sociosanitari si atterrano rigorosamente alle disposizioni che seguono, da intendersi dettate, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 403 cod. civ., per tutti i casi che si presenteranno e senza necessità che siano inviate dal PMM specifiche richieste caso per caso:

- I. Le forze di polizia che abbiano collocato in protezione un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. trasmetteranno entro e non oltre 24 ore, oltre al verbale di collocamento in protezione, al verbale di affidamento e all'annotazione di servizio, tutti gli atti redatti (compresa l'eventuale c.n.r. integrale e gli allegati), e quanto risultante dalle banche dati circa i precedenti penali, giudiziari e di polizia dei genitori. Sulla lettera di trasmissione o frontespizio avranno cura di indicare, in modo vistoso:

“ART. 403 C.C.”.

Nell'oggetto della e-mail di trasmissione, invece, andrà riportato:

“ART. 403 C.C., seguito da nome e cognome del minore”

Le forze di polizia trasmetteranno inoltre tempestivamente il verbale di collocamento in protezione al servizio sociale competente in base alla dimora abituale del minore.

- II. I servizi sociosanitari che abbiano collocato in protezione un minore ai sensi dell'art. 403 c.c. trasmetteranno entro e non oltre 24 ore il provvedimento e una relazione psicosociale che dia conto di tutti gli elementi noti sul caso, comprese le prese in carico del minore, dei genitori o dei familiari di riferimento da parte delle strutture sanitarie specialistiche. Nella relazione saranno descritte le condizioni del minore al momento dell'intervento, quanto da lui espresso circa i suoi vissuti, e le prime sommarie valutazioni e proposte del servizio. Sulla lettera di trasmissione o frontespizio avranno cura di indicare, in modo vistoso:

“ART. 403 C.C.”.

Nell'oggetto della e-mail di trasmissione, invece, andrà riportato:

“ART. 403 C.C., seguito da nome e cognome del minore”

- III. Anche nel caso di provvedimento delle forze dell'ordine, il servizio sociale, tenuto conto dell'età e condizioni del minore, provvederà ad incontrarlo per ascoltarne e conoscerne i vissuti. Salvo che le condizioni lo impediscano (ad es. stato di detenzione o TSO dei genitori, o altre gravi ragioni), incontrerà i genitori, e potrà incontrare parenti significativi, comunicando per le vie brevi con il PMM e relazionando sinteticamente con urgenza nei termini che il Pubblico Ministero indicherà.
- IV. La pubblica autorità procedente comunicherà immediatamente al PMM ogni circostanza rilevante che sia emersa successivamente alla trasmissione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 403.

9) PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI

- a) Il pubblico ministero, entro le successive 72 ore, provvederà a revocare il collocamento stesso oppure a chiederne la convalida al tribunale per i minorenni.
- b) In caso di richiesta di convalida, sulla stessa deciderà il giudice monocratico del tribunale per i minorenni, entro 48 ore dal deposito del ricorso.
- c) Il tribunale comunicherà il provvedimento al pubblico ministero e all'autorità che ha emesso il provvedimento di collocamento in protezione. Nel caso delle forze dell'ordine, si ritiene che il destinatario del provvedimento sarà l'organo di appartenenza (Comando della Polizia Locale, Questura, Commissariato, Comando della Stazione Carabinieri, ecc.).
- d) La norma non menziona una comunicazione da parte del tribunale per i minorenni al servizio sociale, anche se è presumibile che potrà essere applicata nella prassi.

10) NOTIFICAZIONI

- a) La legge impone al PMM di provvedere entro 48 ore dalla comunicazione del tribunale alla notificazione ai genitori, agli altri esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale del decreto di convalida che contiene anche la fissazione dell'udienza di comparizione degli stessi entro quindici giorni.
- b) E' espressamente prevista la possibilità di avvalersi per le notificazioni della polizia giudiziaria, che potrà essere individuata nella Polizia Locale competente per territorio o, a discrezione del pubblico ministero, nelle forze di polizia che hanno operato il collocamento ex art. 403 cod. civ. o che sono comunque state coinvolte.

c) Per consentire il rispetto di questi termini strettissimi è necessario che fin dai primi atti siano raccolte tutte le informazioni occorrenti ad identificare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, i loro indirizzi e recapiti anagrafici ed effettivi, i numeri di telefono e tutte le informazioni che ne possono agevolare il rintraccio ai fini della notificazione.

11) CHE COSA NON RIENTRA NELL'ART. 403 COD. CIV.: I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

I minori stranieri non accompagnati per definizione non hanno in Italia un genitore o una persona che eserciti su di loro la responsabilità genitoriale, e pertanto non rientrano nella previsione dell'art. 403 cod. civ.; per loro dovranno essere seguite le modalità operative vigenti (si rimanda alle [Linee guida](#) pubblicate sul sito www.procmin.milano.giustizia.it nella sezione [Minori stranieri non accompagnati](#)).

Sul sito internet di questo Ufficio (www.procmin.milano.giustizia.it), nella sezione [Direttive](#), è stato reso reperibile, per quanto di utilità, l'[elenco delle Procure per i minorenni](#) d'Italia, con indicazione dei numeri telefonici di reperibilità e degli indirizzi e-mail per la trasmissione degli atti.

Prego tutti i destinatari della presente direttiva di volerla portare sollecitamente a conoscenza dei comandi, uffici ed articolazioni territorialmente dipendenti, raccomandando la diligente ottemperanza a tutte le suddette disposizioni a decorrere dal 22 giugno 2022.

Ringrazio per la consueta fattiva disponibilità e collaborazione.

**Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Milano
Ciro CASCONI**